

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ART. 96 DELLA COSTITUZIONE:

Domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del deputato Carlo Nordio, Ministro della giustizia; del dott. Matteo Piantedosi, Ministro dell'interno; del dott. Alfredo Mantovano, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (proc. n. 3924/25 RGNR) (Doc. IV-bis, n. 1) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	2
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 17 settembre 2025. — Presidenza del presidente Devis DORI.

La seduta comincia alle 14.35.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ART. 96 DELLA COSTITUZIONE

Domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del deputato Carlo Nordio, Ministro della giustizia; del dott. Matteo Piantedosi, Ministro dell'interno; del dott. Alfredo Mantovano, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (proc. n. 3924/25 RGNR) (Doc. IV-bis, n. 1).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Devis DORI, *presidente*, fa presente che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, che è stata inviata dal Tribunale dei Ministri di Roma per il tramite della Procura della Repubblica della Capitale il 5 agosto scorso. Tale richiesta concerne i Ministri Carlo Nordio e Matteo

Piantedosi, rispettivamente Ministro della giustizia e dell'interno, nonché il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano (Doc. IV-bis, n. 1).

Ricorda che, nella scorsa seduta del 10 settembre, il relatore, on. Gianassi, ha illustrato la questione alla Giunta.

Comunica quindi che lunedì scorso, 15 settembre, i Ministri Nordio e Piantedosi nonché il Sottosegretario Mantovano hanno inviato alla Giunta note scritte ai sensi dell'articolo 18-ter, comma 1, del Regolamento.

Al riguardo esprime il dispiacere che, ancor prima che la memoria fosse visionata da alcun membro della Giunta, il contenuto della stessa sia stato comunicato ai mezzi di stampa che hanno provveduto a pubblicarne ampi dettagli nonostante il fatto che la consultazione — e non la divulgazione — della memoria rientri esclusivamente nelle prerogative dei membri di questa Giunta, di cui sente di farmi garante in qualità di Presidente.

Ciò premesso, invita il relatore a sintetizzare per i colleghi le predette note difensive e al contempo ricorda che il testo integrale delle stesse è consultabile presso gli Uffici dai membri della Giunta.

Matteo ORFINI (PD-IDP) intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di rendere più agevole per i membri della Giunta la consultazione della memoria presentata, senza prevedere l'obbligo di recarsi presso gli uffici della Giunta, tanto più che il contenuto della memoria stessa è stato pubblicato sugli organi di stampa, dopo essere stato evidentemente diffuso da chi ha redatto tale memoria, visto che nessun componente della Giunta l'aveva ancora visionata.

Ricorda che nell'ultima seduta della Giunta si è svolto un dibattito, su impulso del deputato Costa, relativo all'accesso per i deputati ai documenti che non recano elementi di segretezza, al fine di rendere più semplice il lavoro di ciascun componente della Giunta vista anche la complessità della materia; ribadisce pertanto la richiesta di rendere la memoria accessibile in una forma più semplice senza obbligo di consultazione in sede.

Devis DORI, *presidente*, premesso che la richiesta sarà più approfonditamente esaminata nel corso dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato al termine della presente seduta, chiede se vi siano brevi interventi sulla questione, preannunciando che svolgerà alcune considerazioni al termine degli stessi.

Daniela TORTO (M5S) si associa alla richiesta del collega Orfini nel senso di rendere più agevole la consultazione degli atti.

Dario IAIA (FDI) fa presente che anche prima della trasmissione della richiesta di autorizzazione a procedere alla Camera, altri documenti, anche più delicati, che erano depositati presso gli uffici giudiziari, sono stati oggetto di pubblicazione da parte della stampa. Contesta, come prematura e non corretta, l'affermazione del deputato Orfini che sentenzia che la diffusione della memoria sia attribuibile a coloro che l'hanno redatta. Esprimendo rammarico per l'accaduto ritiene, nel merito, come a suo avviso non vi siano problemi ad accogliere la richiesta avanzata dal deputato Orfini di

un più agevole accesso al documento in esame da parte dei componenti della Giunta.

Laura CAVANDOLI (LEGA) si dichiara stupita dalle affermazioni del deputato Orfini se non altro perché già il dibattito svoltosi nell'ultimo ufficio di presidenza della Giunta, quando non vi erano memorie scritte, è stato divulgato il giorno successivo da un'agenzia di stampa che ne riportava, sostanzialmente, il resoconto.

Fa presente di avere sempre richiamato, come fatto anche dal presidente, la necessità della riservatezza e della pacatezza dei toni, a tutela dell'attività della Giunta e anche del funzionamento degli uffici.

A suo avviso gli articoli di stampa non sono riproducibili del testo dell'intera memoria e, anzi, neppure dei punti essenziali della stessa, come risulterà certamente chiaro dalla sintesi che svolgerà il relatore Gianassi. Invita quindi tutti i componenti della Giunta a mantenere il dibattito nell'alveo della correttezza.

Ritiene in conclusione che garantire la visione riservata dei documenti ai componenti della Giunta sia a tutela del lavoro della Giunta stessa e, a suo parere, anche di quello del Governo, volto a tutelare l'interesse dello Stato e la sicurezza nazionale.

Marco LACARRA (PD-IDP) osserva che il deputato Orfini ha riportato un dato di fatto, poiché i componenti della Giunta non erano nelle condizioni di conoscere i contenuti della memoria. Pertanto, la diffusione degli stessi non può che provenire da un soggetto estraneo alla Giunta ed è evidente che sia molto probabile che la divulgazione sia stata fatta da chi quell'atto lo ha materialmente redatto o da chi ne aveva conoscenza.

Pone quindi il tema dell'esistenza o meno di vincoli di riservatezza sugli atti provenienti da soggetti che non hanno gli stessi obblighi che incombono sui membri della Giunta: vale a dire se un difensore o la parte stessa è tenuto a mantenere riservatezza rispetto al contenuto dell'atto da loro prodotto.

Fa presente che, solitamente, sono gli atti che provengono dalla Giunta che ven-

gono qualificati come riservati o i documenti che provengono da istituzioni che pongono il crisma della riservatezza all'atto stesso. Nel caso di specie, si chiede se una memoria di parte possa essere considerata riservata ove non sia la parte stessa che la produce a definirla, o a chiedere che venga definita, tale.

Sottolinea di non essere a conoscenza di una specifica richiesta da parte degli interessati, o della loro difesa, di qualificare come riservato il documento presentato e quindi ritiene che il fatto che sia stato già oggetto di divulgazione possa al massimo rappresentare una sorta di sgarbo da un punto di vista dei rapporti istituzionali, ma non crede che violi alcuna norma.

Enrica ALIFANO (M5S) sottolinea che i componenti della Giunta sono tenuti all'obbligo di riservatezza e ritiene che tutti stiano adempiendo a quest'obbligo. Ritiene fondamentale, vista la ristrettezza dei tempi a disposizione della Giunta per addivenire a una decisione, che i componenti della Giunta stessa abbiano la possibilità di avere una contezza piena del *thema decidendum*.

Per tale motivo considera opportuno che, fermo restando l'obbligo di riservatezza che incombe sui componenti della Giunta, gli stessi – senza la necessità di recarsi presso gli uffici della Giunta – possano disporre di una copia della memoria, che poi ritiene essere forse il documento più importante di questa istruttoria, tanto più che parti significative della stessa sono stati comunque oggetto di pubblicazione sugli organi di stampa.

Devis DORI, *presidente*, rinviando la discussione sul tema all'ufficio di presidenza convocato al termine della presente seduta, ricorda che, se il tema è quello della possibile consultazione da remoto da parte dei soli membri della Giunta, le determinazioni in merito possono essere assunte in ufficio di presidenza, dove, come da regolamento, può essere stabilito quali documenti dei vari fascicoli all'esame della Giunta rendere accessibili da remoto con modalità riservate.

Fa presente che non potrebbe invece a suo avviso essere accolta una richiesta re-

lativa alla pubblicazione della memoria difensiva sul sito *internet* della Camera.

Ribadisce in conclusione di avere espresso come Presidente, a tutela sia degli uffici sia dei membri della Giunta, il proprio rammarico per avere visto delle frasi della memoria riportate tra virgolette sulla stampa quando nessuno dei componenti della Giunta ne aveva ancora preso visione.

Federico GIANASSI, *relatore*, illustra la memoria difensiva sottoscritta dai membri del Governo e pervenuta in data 15 settembre u.s.

Fa presente che in questa sede si limiterà a dare conto in sintesi delle argomentazioni addotte dai membri del Governo, rinviando alla successiva fase la valutazione del relatore sulla incidenza delle questioni prospettate sulla richiesta di autorizzazione a procedere.

Rileva che le note difensive sottoscritte dai membri del Governo pongono innanzitutto questioni preliminari rispetto alla competenza della Giunta il cui accertamento risulterebbe precluso, secondo la difesa dei Ministri, per presunta irricevibilità della domanda di autorizzazione a procedere, formulata dal Tribunale dei Ministri di Roma ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione. Ciò, a dire dei Ministri, per mancato rispetto dei termini per la definizione della fase delle indagini preliminari, che la legge costituzionale n. 1 del 1989 fissa in novanta giorni prorogabili di ulteriori sessanta, ma che nel caso di specie si sarebbe protratto oltre (circa sette mesi). Viene inoltre prospettata la mancanza di rispetto delle garanzie difensive in quanto il Tribunale dei Ministri non avrebbe accettato la sostituzione della deposizione del Ministro Nordio, che non si è reso disponibile all'audizione dinanzi al Tribunale dei Ministri, con quella del sottosegretario Mantovano, che invece si era reso disponibile.

I Ministri contestano poi la violazione del principio del contraddittorio perché, durante la fase delle indagini, alla difesa sarebbe stato precluso l'accesso al fascicolo quasi fino al termine del procedimento. A ciò si sommerebbero fughe di notizie sulla stampa, denunciate dallo stesso Tribunale.

Infine, i membri del Governo contestano che il Tribunale avrebbe qualificato le dichiarazioni rese in Parlamento dai Ministri dell'interno e della giustizia in occasione dell'informativa resa il 5 febbraio 2025 come vere e proprie versioni difensive utilizzabili contro di loro, nonostante si trattasse di adempimenti al dovere istituzionale di informare le Camere. La loro acquisizione è ritenuta illegittima e comporterebbe, secondo i firmatari, l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni a fini probatori.

Ricorda che, dopo avere posto le suddette questioni preliminari, i Ministri, con la nota difensiva inviata, muovono nei confronti del Tribunale dei Ministri accuse di pre-giudizio, caratterizzato da valutazioni non fondate su un effettivo riscontro probatorio. Ciò si evincerebbe dalla valutazione di inattendibilità e contraddittorietà delle deposizioni di alcuni testimoni, tra i quali si annoverano figure di alto profilo istituzionale, mentre altre dichiarazioni dei magistrati del Dipartimento affari di giustizia del Ministero della giustizia sarebbero state – sempre secondo i membri del Governo – a torto valorizzate a sostegno dell'accusa.

Non è condivisa dai Ministri la valutazione in forza della quale la Capo di Gabinetto del Ministro Nordio, dott.ssa Bartolozzi, avrebbe operato – contrariamente alla prassi – in autonomia (cioè senza avvalersi delle altre strutture del Ministero), perché, a giudizio dei Ministri, si trattava del primo caso in Italia di esecuzione di un mandato della Corte penale internazionale e, dunque, di una situazione priva di precedenti cui riferirsi. Sempre a giudizio dei Ministri non sarebbe condivisibile l'attribuzione di valore ad una dichiarazione del Procuratore della CPI del febbraio 2022 come preventiva predisposizione di un provvedimento restrittivo nei confronti di Almasri.

I Ministri contestano inoltre che la dott.ssa Bartolozzi sia iscritta nel registro degli indagati per false informazioni al pubblico ministero malgrado la ritenuta, a loro giudizio, stretta connessione tra il reato da lei commesso e quelli contestati ai ministri.

Essi accusano il Tribunale dei Ministri di voler spezzare artificiosamente l'unitarietà della vicenda, per fare transitare Bartolozzi in un processo ordinario con un ampliamento mediatico della platea di soggetti chiamati a deporre. Auspicano che la Giunta garantisca il rispetto della legge costituzionale e si muova quindi « *nella direzione opposta a quella voluta dal Collegio di Roma* ».

Dopo le suddette questioni preliminari e le accuse di pregiudizio rivolte ai magistrati si sostiene nella memoria che il Tribunale dei Ministri abbia manifestato convincimenti erronei su questioni di fatto e di diritto.

In particolare essi affermano che le tempistiche entro le quali si è mosso il Ministero della giustizia fossero più strette di quelle accertate dal Tribunale dei Ministri e che la documentazione adeguata non fu immediatamente disponibile in favore del Ministro.

Inoltre, i Ministri sostengono l'irritualità dell'arresto di Almasri perché la legge n. 237/2012 attribuirebbe un potere esclusivo di impulso in capo al Ministro della giustizia in materia di cooperazione della CPI e contestano che la medesima legge avrebbe imposto al Ministro medesimo di attivarsi obbligatoriamente per arresto e consegna alla Corte penale internazionale del ricercato. In particolare, essi ritengono che il Ministro disponesse di un potere discrezionale anche in ragione della richiesta concorrente di estradizione proveniente dalla Libia, nonché di pretese imprecisioni del mandato di arresto.

Fa presente, inoltre, che i Ministri contestano che, pur non potendo il giudice sostituirsi alla discrezionalità ministeriale nelle valutazioni di pericolosità, i magistrati abbiano ritenuto che i decreti di espulsione ad opera del Ministro Piantedosi sarebbero stati utilizzati come strumento per commettere il reato di favoreggiamento, così da trasformare l'atto amministrativo in elemento costitutivo della fattispecie criminosa.

Secondo la versione difensiva, il Tribunale non avrebbe svolto verifica incidentale di legittimità dei decreti, né avrebbe accer-

tato se il Ministro dell'interno avesse ecceduto o sviato il proprio potere. L'illiceità dei provvedimenti sarebbe stata affermata unicamente in ragione del fatto che essi avrebbero determinato l'allontanamento dall'Italia di Almasri, senza valutare in concreto la sua pericolosità al momento della decisione.

La memoria sottolinea inoltre, in relazione alla condotta del sottosegretario Mantovano, come il Tribunale avrebbe esercitato un sindacato sulla possibilità di utilizzare voli di linea alternativi, per poi orientarsi verso l'assimilazione dell'uso del volo CAI a un atto illecito, richiamando l'argomento già speso per qualificare come illegittima l'espulsione disposta dal Ministro dell'interno. Nella memoria inviata alla Giunta dai membri del Governo si evidenzia che Mantovano avrebbe più volte autorizzato voli di Stato, non solo CAI, per l'esecuzione di trasferimenti coattivi di detenuti stranieri o per l'espulsione di soggetti considerati altamente pericolosi, operazioni che richiedono la presenza di agenti armati e condizioni di sicurezza incompatibili con i normali voli di linea. Nella memoria i membri del Governo sostengono che pretendere che il Sottosegretario effettui preventivamente una verifica dell'esistenza di voli di linea alternativi significherebbe introdurre un onere non previsto dall'ordinamento e difficilmente compatibile con le esigenze operative della cooperazione giudiziaria e di polizia internazionale.

Ricorda che nella memoria inviata alla Giunta, i Ministri evidenziano poi che il peculato, secondo la lettera del codice penale, richiede l'appropriazione di denaro o beni mobili altrui da parte di un pubblico ufficiale che nel caso non sarebbe avvenuta.

Infine, ad avviso degli scriventi Ministri, il provvedimento avrebbe configurato una responsabilità collettiva dei Ministri medesimi, risparmiando tuttavia la Presidente del Consiglio. Il decreto di archiviazione avrebbe riconosciuto che la stessa fosse stata informata, ma al contempo avrebbe evidenziato l'incertezza circa l'effettiva misura della sua consapevolezza. Ciò deter-

minerebbe una contraddizione nelle risultanze del Tribunale dei Ministri.

Dopo avere esposto questioni preliminari sulla irricevibilità della richiesta di autorizzazione a procedere, mosso accuse di pregiudizio da parte del Tribunale dei Ministri e avere contestato le risultanze operate in fatto e diritto dal Tribunale dei Ministri, la memoria di Ministri affronta la questione di competenza della Giunta.

Sul punto, le note difensive prendono le mosse dall'articolo 9, comma 3, della Legge Costituzionale n. 1 del 1989, che impone alla Camera competente una duplice valutazione: da un lato, l'accertamento circa la natura ministeriale dell'ipotesi di reato contestata, dall'altro la verifica che gli atti ascritti agli incolpati siano stati posti in essere per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

Al riguardo, ricorda che la memoria dei membri del Governo trasmessa alla Camera evidenzia che la scelta politica del Governo in ordine all'intera vicenda, ossia il mancato arresto, la liberazione, la mancata consegna alla CPI e il rimpatrio di Almasri, sia stata determinata – unitamente alle perplessità concernenti la regolarità del mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale – dalla rappresentazione dei rischi di possibili ritorsioni da parte della milizia RADA nei confronti degli interessi italiani. Tali rischi erano stati prospettati dal Direttore dell'AISE, prefetto Caravelli, considerata l'Autorità maggiormente qualificata a fornire informazioni aggiornate sulla situazione del Paese nordafricano.

Si sottolinea ancora nella medesima memoria che gli atti politici sono stati concordati dalle autorità politiche (i membri del Governo) nelle giornate tra il 19 gennaio e il 21 gennaio – in relazione, appunto, al mancato arresto di Almasri, alla mancata consegna alla CPI e al rimpatrio in Libia – e sono stati orientati dall'obiettivo di perseguimento in modo coordinato della sicurezza degli interessi italiani presenti in Libia al fine di evitare ritorsioni. Si

sarebbe perseguito un più generale interesse pubblico, a tutela – secondo i membri del Governo – di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, consistente nel disinnescare rischi per i cittadini italiani in Libia e per le attività economiche strategiche di imprese italiane attive in territorio libico. La dimensione politica della questione sarebbe emersa immediatamente, già con l'arresto di Almasri.

Evidenzia che per i membri del Governo anche i documenti dell'*intelligence* avrebbero evidenziato i rischi per l'Italia sotto il profilo diplomatico, commerciale e della sicurezza delle istituzioni italiane presenti in Libia. Tali documenti avrebbero inoltre segnalato un rischio di rappresaglie da parte della *Rada Force*, la quale eserciterebbe un capillare controllo sul carcere e sull'aeroporto di Mitiga, nonché su ampie aree della capitale libica e sulle attività portuali, doganali e navali. La stessa organizzazione, inoltre, avrebbe stretto alleanze con formazioni armate che sono responsabili della sicurezza delle coste orientali, nei pressi del sito *Mellitah Oil & Gas* (snodo fondamentale per il gasdotto che rifornisce l'Italia e che copre il 9 per cento del fabbisogno annuo di gas dell'Italia) e che hanno un ruolo rilevante nelle questioni relative alla immigrazione. Qualsiasi altra soluzione, meno tempestiva, secondo i membri del Governo, sarebbe stata incompatibile con l'urgenza della situazione, esponendo cittadini e strutture italiane a rischi concreti di ritorsione.

Rileva che, ad avviso dei Ministri, gli sviluppi successivi al 19 gennaio e 20 gennaio 2025, che costituiscono le date in cui il Governo italiano ha adottato le proprie determinazioni in merito all'arresto di Almasri, così come quelli seguiti all'audizione del direttore dell'AISE dinanzi al Tribunale nel marzo scorso, avrebbero confermato la fondatezza delle previsioni circa il rischio per i cittadini italiani presenti in Libia e per la tutela degli interessi nazionali. A tal fine, risultano rilevanti due documenti elaborati da AISE, integralmente richiamati nella memoria difensiva.

Il primo documento, relativo agli episodi di violenza verificatisi in Tripolitania a

partire da febbraio 2025, evidenzerebbe lo stato di grave tensione che interessa in particolare Tripoli, con ripercussioni anche su edifici e cittadini italiani e con coinvolgimento di aree controllate dalla milizia Rada.

Il secondo, concernente la postura della Forza Rada nei confronti del Governo di unità nazionale, offre un quadro più articolato da cui emergerebbe la rilevanza della Forza Rada nel sistema di sicurezza locale, la sua centralità nella gestione della polizia giudiziaria e il ruolo strategico esercitato mediante il controllo dell'aeroporto di Tripoli-Mitiga, unico scalo pienamente operativo della capitale, che attribuisce alla Rada un potere di interdizione sui movimenti di persone e mezzi e alimenta il conflitto con il Governo libico. Viene inoltre evidenziato che, nonostante il tentativo di indebolimento da parte del Governo Dbeiba – che ha emanato un decreto volto allo scioglimento della RADA come entità autonoma – la RADA stessa ha dimostrato una significativa capacità di aggregazione politica e militare, coalizzando attorno a sé numerose altre formazioni armate. La RADA avrebbe inoltre garantito in maniera continuativa la sicurezza degli interessi italiani a Tripoli, assicurando protezione a strutture diplomatiche, economiche e civili, nonché un supporto operativo decisivo, come dimostrato nell'evacuazione di cento connazionali il 15 maggio 2025.

Per concludere, ricorda che le note difensive evidenziano che la relazione del Tribunale dei ministri avrebbe escluso la configurabilità delle scriminanti penalistiche, in particolare quella prevista dall'articolo 54 del codice penale. A parere del Tribunale, lo stato di necessità presuppone un pericolo attuale di grave danno alla persona, che nel caso di specie non sussisterebbe, e non potrebbe estendersi alla protezione di interessi economici, per quanto strategici. Diversa, invece, secondo i membri del Governo sarebbe l'ottica dell'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989, che richiama un interesse essenziale dello Stato di più ampio respiro.

Da ciò discenderebbe, secondo la memoria depositata, che i Ministri e il Sotto-

segretario avrebbero agito nel perseguimento di un interesse pubblico preminente, rilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 della legge costituzionale n. 1/1989 citata. In tale prospettiva, sostengono i membri del Governo, la giurisprudenza parlamentare avrebbe precisato che l'articolo in questione configura un'esimente particolare, affine a quella di cui all'articolo 51 del codice penale, ma differente in quanto fondata su una discrezionalità politica, non riducibile all'esercizio di un diritto o all'adempimento di un dovere. Pertanto, il riconoscimento di tale esimente sarebbe rimesso, secondo i membri del Governo, alla Camera politica, la quale dovrebbe affermarne la sussistenza nei casi in cui l'azione risponda effettivamente ai connotati descritti dall'articolo 9.

Sulla base di tali considerazioni, i Ministri Nordio e Piantedosi nonché il Sottosegretario Mantovano chiedono che la Giunta per le autorizzazioni proponga all'Assemblea di negare l'autorizzazione a procedere in relazione ai reati oggetto della domanda avanzata dal Tribunale ordinario di Roma – Collegio per i reati ministeriali – in data 1° agosto 2025.

Devis DORI, *presidente*, ringrazia il relatore Gianassi e dà la parola ai colleghi che intendono intervenire.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) osserva come la memoria difensiva possa fornire a tutti i membri della Giunta utili spunti di riflessione per un giudizio approfondito, anche dopo aver esaminato la ricostruzione dei principali elementi della vicenda operata dal Tribunale dei ministri. Ritiene, pertanto, che meriti particolare attenzione, innanzitutto, la questione riguardante aspetti di natura preliminare, poiché, a suo giudizio, il rispetto delle norme e dei principi costituzionali deve rivestire un'importanza prevalente quando si discute di atti provenienti da un'autorità investita di funzioni giurisdizionali, la quale è obbligata a osservare con il massimo rigore le disposizioni previste. In particolare, ritiene che tale principio debba applicarsi alla questione della tempestività, poiché, come op-

portunamente sottolineato, esistono regole esplicitamente stabilite – senza entrare nel merito della natura perentoria o meno del termine – che imponevano che la vicenda fosse definita entro il 30 giugno 2025, ossia entro il termine di 90 giorni. Tuttavia, la documentazione pertinente è stata ricevuta dalla Camera solo nei primi giorni di agosto. Di conseguenza, si pone un problema oggettivo circa la ricevibilità della domanda di autorizzazione a procedere, così come formulata dal Tribunale dei ministri.

Evidenzia un ulteriore aspetto, che definisce inquietante, relativo alla violazione delle garanzie difensive del sottosegretario Mantovano. Quest'ultimo, infatti, non è stato ascoltato dal Tribunale dei ministri, nonostante avesse espressamente manifestato, tramite il suo difensore, la disponibilità a comparire per fornire ogni elemento conoscitivo in suo possesso, essendo stato il coordinatore di ogni fase della vicenda in questione. A suo avviso, se il sottosegretario Mantovano fosse stato ascoltato dal Tribunale dei ministri, come da lui stesso richiesto, la Giunta non si troverebbe nemmeno oggi ad esaminare questa vicenda; il che configura una violazione palese del principio fondamentale secondo cui ogni processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti e davanti a un giudice terzo e imparziale. A tale circostanza si aggiunge il fatto che al difensore è stato consentito l'accesso al fascicolo solo nelle fasi finali del procedimento. A suo giudizio, tali elementi disegnano una vicenda che va oltre le semplici anomalie, come dimostrato anche dalle ripetute fughe di notizie occorse, il 12 febbraio 2025 e il 10 luglio 2025.

Ricorda che solo attraverso fonti di stampa si è appreso dell'apertura di un fascicolo contro ignoti, il quale, come molti casi analoghi, potrebbe concludersi con un'archiviazione per mancata identificazione del responsabile. Sottolinea, al riguardo, che gli atti erano allora conosciuti esclusivamente dal Tribunale dei ministri, custoditi presso i relativi uffici, e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, essendo stato, come già menzionato, negato l'accesso agli stessi alla difesa. Pertanto, come già osservato da altri

membri della Giunta, il contenuto degli atti è stato diffuso da alcune testate giornalistiche, in violazione del segreto d'indagine; il che, a suo avviso, rappresenta il vero illecito emergente da tutta la vicenda. Auspica pertanto che tale violazione del segreto d'indagine venga adeguatamente accertata e perseguita dalla magistratura.

Rimanendo nel contesto delle questioni preliminari, sottolinea un ulteriore aspetto che il relatore ha correttamente messo in evidenza, facendo riferimento ai passaggi della memoria difensiva: si tratta della circostanza secondo cui il testo delle informative trasmesse alla Camera dai ministri Nordio e Piantedosi è stato considerato, nella ricostruzione del Tribunale dei ministri, la cosiddetta « versione definitiva » fornita dagli indagati nell'ambito di tale procedimento, e che tali comunicazioni sono state utilizzate giudizialmente contro i ministri. Questo uso delle informative, peraltro, assume una gravità estrema, poiché, come ben noto anche agli studenti del primo anno di giurisprudenza, e ancor di più ai giudici del Tribunale dei ministri, una dichiarazione dell'indagato o dell'imputato è utilizzabile in sede giudiziale solo se resa in presenza di un difensore. Non è possibile che il Ministro, quando riferisce in Parlamento, possa essere giudizialmente chiamato a rispondere delle dichiarazioni rilasciate in tale contesto, né le informative in questione possono essere utilizzate giuridicamente, anche da parte di questa Giunta, giacché esse hanno valenza esclusivamente sul piano politico. Pertanto, poiché l'intera ricostruzione del Tribunale dei ministri si fonda principalmente sulle dichiarazioni rese dai ministri Piantedosi e Nordio in Parlamento, è evidente che, per le ragioni sopra esposte, l'intero impianto accusatorio risulta viziato e destinato a crollare, poiché vi sono violazioni tali da determinare la nullità di qualsiasi atto finale del procedimento, rendendo così una eventuale autorizzazione *tamquam non esset*, come se non fosse mai stata concessa. Si invita pertanto a riflettere con attenzione sulle questioni preliminari sollevate, tenendo presente che, in uno Stato di diritto, le norme devono essere osservate in

modo scrupoloso, in particolare da coloro che hanno il compito di applicarle e di garantire il loro rispetto.

Sul merito della vicenda, osserva che non vi è alcun elemento che possa suffragare le tesi accusatorie del Tribunale dei ministri, le quali si fondano inammissibilmente, in via principale, sulle dichiarazioni rese da Piantedosi e da Nordio nell'Aula della Camera. Condivide quanto evidenziato nella memoria difensiva, in particolare nella parte in cui si sottolinea che numerosi testimoni coinvolti nella vicenda, eminenti servitori dello Stato, quali il capo della Polizia, il direttore del Dipartimento informazioni e sicurezza, e il consigliere diplomatico del Ministro della giustizia, sono stati considerati inattendibili per alcune delle dichiarazioni fornite, senza che tale valutazione sia supportata da un percorso motivazionale e argomentativo adeguato. Al contrario, riscontra un travisamento delle dichiarazioni rese, come ad esempio quelle del direttore del DAG presso il Ministero della giustizia, il quale ha affermato che non aveva ricevuto la delega del Ministro della giustizia per occuparsi delle questioni relative alla Corte penale internazionale. Tale dichiarazione, osserva, assume rilevanza anche sotto un altro profilo, in quanto evidenzia che sarebbe stato più appropriato che il caso fosse seguito direttamente dal Gabinetto del Ministro.

Un ulteriore aspetto che, a suo parere, non è stato adeguatamente considerato dal Tribunale dei Ministri riguarda i dubbi espressi dai magistrati appartenenti al Dipartimento Affari Giuridici (DAG) del Ministero della giustizia riguardo alla correttezza della procedura seguita per l'arresto, i quali hanno ritenuto che si fosse verificato un errore procedurale dovuto al mancato rispetto dell'iniziativa ministeriale in merito alla detenzione. In proposito, basta esaminare con attenzione gli atti, in particolare la comunicazione via email del 19 gennaio alle ore 14:36, nella quale il responsabile del DAG segnala l'irregolarità della procedura e sottolinea come la questione rivesta, sotto il profilo politico, una rilevanza non trascurabile. A tal proposito, per chiarire la questione del DAG, va ri-

cordato che il dottor Birritteri ha condiviso le proprie perplessità sulla procedura di arresto dell'Almasri anche con il dottor Amato, attuale Procuratore Generale della Corte d'Appello di Roma. Pertanto, solleva la questione del motivo per cui il Tribunale dei Ministri non abbia tenuto conto di tali circostanze, che risultano agli atti, né dei dubbi sollevati da magistrati autorevoli e con una lunga esperienza.

Inoltre, ritiene complesso inquadrare o qualificare come falso quanto dichiarato dal Capo di Gabinetto del Ministro della giustizia, la dottoressa Bartolozzi. Infatti, effettuando una corretta ricostruzione dei fatti sulla base degli atti acquisiti dal Tribunale dei Ministri, non appare chiaro in che modo le dichiarazioni della dottoressa Bartolozzi, rese in qualità di sommarie informazioni, possano essere in contrasto con quelle rilasciate dagli altri testimoni. Evidenzia, inoltre, l'incomprensione riguardo ad alcuni passaggi riportati nella relazione del Tribunale, come l'affermazione secondo cui «contrariamente alla prassi, il Capo di Gabinetto avrebbe ritenuto di gestire la procedura in autonomia»; considerato che, ad oggi, non si è formata alcuna prassi in merito a situazioni come quella in oggetto. Solleva, quindi, la domanda su come i giudici possano aver fatto riferimento a una «prassi» quando si stava trattando del primo caso assoluto di esecuzione di un mandato di arresto della Corte Penale Internazionale in Italia. Pertanto, invita i colleghi della Giunta a fornire qualsiasi elemento che possa contraddire questa posizione.

Infine, precisa che il procedimento che riguarda la dottoressa Bartolozzi è connesso con quello che coinvolge i Ministri Nordio e Piantedosi, nonché il Sottosegretario Mantovano. A suo parere, infatti, se non fosse stato avviato il procedimento nei confronti dei Ministri e del Sottosegretario, la suddetta dirigente non sarebbe stata ascoltata come persona informata sui fatti, e le sue dichiarazioni non sarebbero state qualificate come mendaci.

Riassumendo gli altri profili evidenziati dalla memoria, osserva che il Ministro Nordio, secondo la prospettazione del Tribu-

nale dei ministri, avrebbe commesso il reato di rifiuto di atti d'ufficio e favoreggiamento perché sostanzialmente non avrebbe sanato l'arresto realizzato in modo irruente, come concordemente ritenuto dalla Corte d'appello di Roma, dallo stesso procuratore generale e dai magistrati distaccati presso il Ministero della giustizia che a vario titolo sono intervenuti nella vicenda. Rileva, inoltre, che nella richiesta di autorizzazione a procedere è stata valorizzata, del tutto impropriamente, da parte del Tribunale dei ministri, la circostanza che il dottor Birritteri avesse predisposto una bozza di provvedimento. Fa presente che, per prassi, nei Ministeri si predispongono diverse bozze, la scelta tra le quali, avendo natura politica, spetta al Ministro; sottolinea, in proposito, che è stata valutata come omissione il non aver dato seguito ad una bozza predisposta da un soggetto che, come lui stesso ha riconosciuto, non aveva alcuna competenza in merito.

Sottolinea l'assoluta singolarità delle circostanze che hanno portato all'arresto di Almasri, il quale parte il 6 gennaio 2025 da Tripoli, si sposta a Londra dove addirittura soggiorna per ben sette giorni, per poi trasferirsi a Bruxelles in treno il 13 di gennaio. Egli quindi prosegue per Bonn viaggiando in auto con un suo amico e a Bonn si ferma e soggiorna per due giorni dove assiste ad una partita di calcio, il 16 gennaio noleggia un'auto sempre con amici e si dirige a Monaco di Baviera dove addirittura viene fermato dalla polizia per controlli di routine dopo i quali gli agenti lo lasciano proseguire. Da Monaco il 18 gennaio si dirige verso la città di Torino e la Corte penale internazionale solo 12 giorni dopo l'inizio del viaggio e dunque dopo 12 giorni di permanenza di Almasri in Europa, e guarda caso proprio quando entra in Italia, emette un mandato di arresto. Fa presente di avere sottolineato tali circostanze, che giudica molto gravi, perché la tempistica descritta dovrebbe indurre a serie riflessioni. Ritiene che da parte della Giunta debba essere oggetto di valutazione anche la concomitanza del mandato di arresto emesso dalla CPI con la richiesta di estradizione di Almasri da parte della Li-

bia, che viene ricevuta dall'Italia esattamente il pomeriggio del 20 gennaio 2025. A suo avviso, nella memoria difensiva è stato opportunamente evidenziato anche questo punto ossia il fatto che la documentazione sia stata ricevuta dal Ministero della giustizia la mattina del 20 gennaio quindi in un momento successivo all'esecuzione dell'arresto. Pone l'accento, inoltre, sul fatto che il Tribunale dei ministri abbia tralasciato di considerare che la polizia giudiziaria non avrebbe potuto nel caso di specie procedere autonomamente ad eseguire l'arresto dovendo invece attendere l'iniziativa del Ministro della giustizia; si tratta, a suo avviso, di un'altra circostanza non meno rilevante rispetto agli altri profili esposti e che deve essere anch'essa oggetto di attenta valutazione da parte della Giunta.

Per quanto riguarda la posizione del Ministro Piantedosi, ritiene incredibile che il Tribunale dei ministri non abbia considerato che il decreto di espulsione, come è noto, si basa su una valutazione di pericolosità del soggetto. A tal proposito, reputa necessario, sottoporre sin d'ora ai colleghi di questa Giunta il quesito, che a suo avviso non è stato minimamente affrontato dal Tribunale dei ministri, circa la pericolosità o meno di Almasri. Ritiene, infatti, che tale questione non possa in alcun modo essere risolta rapidamente come pretende di fare il predetto Collegio, sostenendo che Almasri non possa essere considerato pericoloso perché non ha commesso reati nel proprio Paese d'origine e non in Italia. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale dei ministri, proprio in considerazione della pericolosità di Almasri, il decreto di espulsione avrebbe dovuto essere considerato legittimo.

Ritiene che nel caso di specie non siano stati rispettati i principi giuridici ai quali si informa il nostro ordinamento. A suo avviso, infatti, l'autorità giudiziaria ha svolto un illegittimo sindacato sul merito del provvedimento di espulsione, arrivando perfino a sostituirsi al Ministro dell'interno per stabilire chi è pericoloso e chi no. Considera tale vicenda esemplificativa della più generale tendenza in base alla quale alcuni settori della magistratura italiana preten-

dono di essere investiti di una impropria missione che non compete loro.

Per quanto riguarda il sottosegretario Mantovano, ribadisce che, come si evince già nella richiesta di autorizzazione a procedere e come confermano anche la memoria difensiva e gli atti ad essa allegati, se il Sottosegretario fosse stato sentito, come aveva egli stesso espressamente richiesto, si sarebbero certamente chiariti molti aspetti della vicenda. L'autorità giudiziaria avrebbe in tal modo potuto appurare, in particolare, che il volo CAI per rimpatriare Almasri è stato utilizzato per rendere celere ed effettiva l'espulsione dello stesso. Rileva, infatti, che i voli di Stato sono autorizzati di frequenza per garantire espulsioni di soggetti ad elevato grado di pericolosità, in condizioni di sicurezza con personale di polizia armato; condizioni di sicurezza che non sarebbe stato possibile garantire se fosse stato utilizzato un normale volo di linea.

Chiede come si possa giuridicamente ritenere che tale condotta integri il reato di peculato. Se si accedesse a tale interpretazione allora verrebbe meno, sotto un profilo più generale, la cooperazione giudiziaria e di polizia. Si domanda, in definitiva, di che cosa si sarebbe appropriato il sottosegretario Mantovano e quali sarebbero le finalità personali dell'uso del mezzo pubblico. A tal proposito, ritenendo opportuna l'impostazione della magistratura requirante, condivide la richiesta di archiviazione che sul punto ha formulato il pubblico ministero nel proprio parere.

Sottolinea, inoltre, che un aspetto della memoria difensiva cui il relatore non ha fatto riferimento è quello relativo al parallelismo con il caso di Cecilia Sala, che viene richiamato dalla difesa per evidenziare come nella richiesta di autorizzazione a procedere si siano utilizzati «due pesi e due misure». È stato infatti utilizzato un volo di Stato sia per rimpatriare Cecilia Sala che per accompagnare il cittadino iraniano Abedini a Teheran, una volta rimesso in libertà dalla Corte d'appello di Milano dopo la decisione del Ministro Nordio. Si chiede e domanda anche ai colleghi per quale motivo nessun pubblico ministero o tribu-

nale dei ministri ne ha chiesto conto al Governo. Ritene opportuno sorvolare sulla questione dei voli di Stato perché se affrontato tale capitolo probabilmente si rimpiomberebbero gli armadi di qualche Procura di iscrizioni nei registri degli indagati di esponenti di Governi anche del recente passato.

Osserva che vicende così delicate come quella che è all'esame della Giunta non possono essere trattate con la superficialità con la quale questo Tribunale dei ministri le ha affrontate.

Ritiene che vi sia un ulteriore aspetto fondamentale, che in ordine logico sarebbe stato probabilmente il primo a dover essere trattato, che conduce ad escludere ogni rilevanza sotto il profilo penale di questa vicenda. Si riferisce, in particolare, alla tutela dell'interesse dello Stato costituzionalmente rilevante.

A tal proposito, come emerge anche dagli atti allegati – con le dovute omissioni – alla memoria difensiva, è stata descritta al Tribunale dei ministri, tramite fatti circostanziati, la situazione di rischio per i nostri connazionali presenti in Libia. Sottolinea che tali fatti sono stati rappresentati al Tribunale dei ministri dal direttore dell'AISE, il generale Caravelli, il quale, come ha ben sintetizzato il relatore, ha ricevuto proprio tra il 19 e il 20 gennaio 2025, quindi non un anno prima o qualche mese prima ma proprio in concomitanza con la vicenda che è oggetto di esame da parte della Giunta, informazioni da sue fonti a Tripoli e da contatti istituzionali in merito ad una certa agitazione che stava montando a seguito del fermo di Almasri; il Direttore dell'AISE, come ha riferito il relatore, aveva ricevuto notizia di specifiche minacce di attentati o di atti di rapresaglia nei confronti dei cittadini italiani che vivono a Tripoli o in Libia nonché nei confronti di interessi italiani. Aggiunge che, nel corso dell'esame testimoniale, quanto alla natura delle ritorsioni, il Direttore dell'AISE ricordando il precedente di Cecilia Sala arrestata in Iran, ipotizzava che la Rada Force gestendo l'attività di polizia avrebbe potuto effettuare dei fermi dei nostri cittadini sul territorio libico o delle

perquisizioni negli uffici dell'Eni. Si tratta, a suo avviso, di una prospettazione proveniente dalla fonte maggiormente qualificata a fornire informazioni e a descrivere i rischi del trattenimento in Italia di Almasri.

Ribadisce che ad orientare la scelta politica del Governo sono state le contraddizioni, le perplessità e le riserve sul mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale, condivise dai magistrati della Corte d'appello e da tutti i magistrati distaccati presso il Ministero della giustizia e che tale scelta è stata motivata dai documenti redatti dall'AISE che sono allegati alla memoria difensiva.

Ritiene opportuno richiamare anche un altro aspetto rilevante in merito a quanto sostenuto dal relatore Gianassi, il quale riferendosi ad un caso del Senato, ha affermato che, «secondo i membri del Governo», l'esimente di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, sarebbe rimessa alla Camera politica. Condivide quanto sostenuto dall'onorevole Gianassi che ha affermato che, secondo la memoria depositata, il predetto articolo 9 configura un'esimente di natura particolare che ha molti punti di contatto con quella prevista dall'articolo 51 del codice penale ma che da questa si differenzia per l'inclusione di una discrezionalità politica diversa dall'esercizio di un diritto e dall'adempimento di un dovere di modo che il suo riconoscimento è appunto affidato alla Camera politica. Si tratta di una «massima» tratta dalla giurisprudenza parlamentare e non di una tesi dei membri del Governo riguardando un caso della XIII legislatura della Giunta del Senato sull'allora Ministro del Bilancio; sottolinea dunque come lo stesso debba essere inquadrato nella sua giusta dimensione.

Ritiene che, in tale vicenda, una chiave di lettura possa essere rappresentata dal fatto che i giudici, ancorché esperti, talvolta non posseggono una specifica conoscenza del diritto internazionale. Tale circostanza, a suo avviso, può aver indotto in errore il Tribunale dei ministri che, come risulta *per tabulas*, ha confuso il concetto di stato di necessità di cui all'articolo 25 dell'atto delle

Nazioni Unite del 2001 con l'articolo 54 del codice penale, effettuando una inammissibile trasposizione perché la norma internazionale si riferisce alle scelte politiche degli Stati mentre la norma interna si riferisce evidentemente, come è noto, alle condotte di singole persone e non alla compromissione di interessi nazionali.

Occorre domandarsi, infine, per quale ragione il Tribunale dei ministri, che pretende di sostituirsi al Governo, non ha spiegato come sarebbe stato possibile, per evitare ritorsioni, rimpatriare in poche ore i 500 italiani presenti in Libia, trovando i mezzi per farli convergere tutti all'aeroporto di Mitiga controllato dalla rada Force, di cui il generale libico era al vertice. Appare evidente come, a suo avviso, l'espulsione ed il rimpatrio di Almasri siano stati concordati, nell'ambito di un quadro giuridico incerto, da tutte le autorità politiche, aventi la massima competenza in materia con l'obiettivo di tutelare la sicurezza di centinaia di connazionali in Libia.

Devis DORI, *presidente*, nel ringraziare l'onorevole Pittalis fa presente di aver concesso tutto il tempo possibile al collega per poter svolgere le sue osservazioni perché l'obiettivo dell'esame della questione presso la Giunta è stato fin dall'inizio quello di poter svolgere il lavoro in maniera approfondita.

Marco LACARRA (PD-IDP) ritiene che il collega Pittalis sia intervenuto tentando di spiegare, arrampicandosi sugli specchi e approfittando anche della sua valente capacità di professionista legale, cose che in realtà non sono spiegabili in quanto risultano chiarissime. Sottolinea che le riflessioni svolte dall'onorevole Pittalis mancano di fondamento sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista logico. In merito alla questione del mancato rispetto da parte del Tribunale dei ministri dei termini per la definizione della fase delle indagini preliminari, osserva che tali termini non sono perentori, non essendo espressamente prevista dalla legge alcuna conseguenza derivante dalla decorrenza del termine.

Ritiene che la mancata audizione del sottosegretario Mantovano non possa essere considerata come una circostanza dirimente con riferimento alla correttezza della procedura seguita dal Tribunale dei ministri.

A suo avviso, emerge in maniera chiara e inequivocabile come nel caso di specie il Parlamento sia stato ancora una volta preso a schiaffi, in quanto alla Camera i Ministri hanno reso più versioni – non coincidenti le une con le altre – dei fatti. Ritiene che solo oggi si sia finalmente scoperto che si trattava di un problema di sicurezza nazionale, che avrebbe dovuto essere esplicitato nelle prime audizioni rese dai ministri in Aula. Rileva, invece, che, come spesso accade in questa legislatura, il Parlamento è stato trattato non come un'assemblea che rappresenta il popolo italiano ma come un'istituzione continuamente svilita nel suo valore, i cui componenti, che muovono legittime doglianze e richieste, possono essere destinatari di generiche e non veritiere rassicurazioni, non essendo prevista alcun tipo di responsabilità per aver deliberatamente mentito di fronte alle Camere. Questa vicenda, a suo avviso, mortifica l'istituzione parlamentare e il Paese intero. Osserva che il fatto che l'espulsione ed il rimpatrio di Almasri fossero motivati da esigenze di sicurezza nazionale risultava chiaro fin dal primo momento ma ciò che emerge da questa surreale vicenda è che il Ministro ha mentito al Parlamento e ciò rappresenta un dato che politicamente ha una sua rilevanza. Per tale ragione, ritiene che la prima cosa che dovrebbe fare il Ministro è dimettersi per non aver rispettato la più alta Istituzione del nostro Paese.

Sottolinea, inoltre, come l'impianto accusatorio non è fondato sulle dichiarazioni che il Ministro ha reso in Aula ma discende dai verbali secretati delle riunioni del 19 del 20 gennaio 2025.

Rileva, in conclusione, che non sussiste alcuna connessione tra il reato che avrebbe commesso la dottoressa Bartolozzi ed i reati contestati ai Ministri e al Sottosegretario. A suo avviso, infatti, il reato di false informazioni al pubblico ministero di cui all'articolo 371-*bis* del codice penale è as-

solutamente autonomo e non merita una trattazione congiunta con le vicende di cui si sta occupando la Giunta. Ritene dunque che la proposta di trattare congiuntamente le due questioni debba essere considerata dalla Presidenza come irricevibile e inammissibile, non potendo essere assolutamente oggetto di trattazione anche perché nessun atto è stato trasmesso in proposito dal Tribunale dei Ministri.

Laura CAVANDOLI (LEGA) chiarisce che ad essere oggetto di contestazione da parte della difesa è il fatto che il sottosegretario Mantovano non sia stato ascoltato dal Tribunale dei ministri nonostante si fosse reso disponibile per deporre sui fatti a lui contestati. Risulta invece gravissimo, a suo avviso, contestare allo stesso Sottosegretario di non essersi presentato di fronte alla Giunta per rendere chiarimenti, considerato che per prassi gli interessati hanno, in alternativa, la possibilità di inviare osservazioni scritte. Tali affermazioni dimostrano, dunque, che è stato travisato il contenuto della memoria difensiva.

Ritiene necessario mettere in evidenza che l'informativa resa in Aula ha un valore parlamentare e non può assolutamente essere qualificata come argomento di natura difensiva utilizzabile in giudizio contro gli indagati, trattandosi, peraltro, di dichiarazioni rese senza l'assistenza di un avvocato.

Osserva che il Ministro Nordio è intervenuto in Aula rispondendo al Parlamento con dichiarazioni veritiere che, come egli stesso ha sottolineato, avrebbero probabilmente compromesso il suo diritto di difesa. Ritene assurdo che l'informativa resa alle Camere possa essere utilizzata in giudizio per la ricostruzione dei fatti, in questo modo ad essere intaccata è la funzione stessa del Parlamento, i cui componenti svolgono un ruolo diverso da quello dei giudici.

Ribadisce che, nonostante la situazione che interessa la dott.ssa Bartolozzi sia molto particolare, anche in considerazione del ruolo che la stessa svolge nell'ambito del Ministero, nessun deputato del proprio Gruppo o della maggioranza ha mai chiesto di estendere l'autorizzazione a procedere alla dott.ssa Bartolozzi, in quanto la richie-

sta del Tribunale dei ministri ha ad oggetto il Ministro Carlo Nordio, il Ministro Matteo Piantedosi ed il sottosegretario Alfredo Mantovano.

Nel ricordare, inoltre, di non aver chiesto alcun rinvio dell'esame della questione, ribadisce che il proprio Gruppo intende mantenere fermo il calendario stabilito nelle precedenti sedute della Giunta.

In merito all'esimente di cui all'articolo 9 della legge costituzionale 1 del 1989 ricorda che, come sottolineato dal collega Pittalis, in un precedente parlamentare della XIII legislatura, richiamato nella memoria difensiva, si è affermato che il riconoscimento di tale esimente è rimesso alla Camera politica.

Enrica ALIFANO (M5S) esprime sconcerto per le incredibili parole della collega Cavandoli che sostiene che un Ministro possa venire in Aula a rendere un'informativa dicendo « panzane » al Parlamento. Contrariamente a quanto sostenuto dall'onorevole Cavandoli, i Ministri hanno l'obbligo di dire la verità alle Camere nel rispetto non solo del Parlamento ma del popolo italiano, di cui i parlamentari sono rappresentanti. Rileva, inoltre, che la verità è unica, non essendo ammissibili più versioni dei fatti.

Rileva che nella memoria che è stata presentata si afferma che gli atti politici sono stati concordati dalle autorità politiche nelle giornate tra il 19 gennaio il 21 gennaio, mentre in questa sede viene affermato, solo adesso, che tutti erano edotti di quello che era successo; fa presente che anche il collega Pittalis ha riferito che il Capo di Gabinetto, di cui non rammenta il nome, avrebbe condiviso delle perplessità con il Procuratore generale della Corte d'Appello di Roma.

Ritiene che vi sia una sola verità e che finalmente sia ora emersa e si rammarica soprattutto del fatto che non si sia data dinanzi al Parlamento una risposta chiara tutte le volte che i ministri sono stati chiamati ad interloquire su questa vicenda. Si rammarica inoltre che siano state date in pasto alla stampa delle versioni sempre differenti invece di dire sin dall'inizio le cose come stavano, cioè che nessuno si assumesse la responsabilità di non dare

seguito al mandato di arresto che era stato spiccato dalla Corte penale internazionale. Ravvisa quindi che il non assumersi la responsabilità politica di questo atto sia stato un errore e che il Governo avrebbe dovuto assumersi tale responsabilità sin dal primo momento. Ritieni di dover svolgere un'ultima considerazione: reputa infatti che la Giunta sia chiamata a deliberare soltanto sulla richiesta che è stata avanzata dal Tribunale dei ministri e che non si può estendere, per concorso o connessione, alla posizione della dottoressa Bartolozzi.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) rimarca che non ha mai menzionato il Capo di Gabinetto riferendosi invece nel suo intervento al Capo del DAG, dottor Birritteri, il quale ha condiviso le perplessità dell'arresto con il procuratore generale della Corte d'appello di Roma, il dottor Amato. Nel considerare importante tale precisazione, richiama un'altra questione legata alla circostanza che quanto riportato nella relazione del Tribunale dei ministri non è la prospettazione difensiva degli indagati ma una prospettazione accusatoria fondata sull'informativa resa dai Ministri in Parlamento e utilizzata in chiave giudiziaria, attribuendo addirittura a quella informativa una versione definitiva fornita dagli indagati. Ritieni di dover contestare tale impianto accusatorio perché a suo giudizio appare davvero «campato in aria» e fa presente che si tratta di una vicenda delicata e non si può assolutamente richiamare un atto se non in modo puntuale, precisando inoltre di aver richiamato nel suo intervento dei passaggi della relazione del Tribunale dei Ministri e non della memoria difensiva.

Laura CAVANDOLI (LEGA) afferma di non aver mai detto che le informative del Governo al Parlamento sono «panzane» anzi di aver precisato che le informative sono chiaramente la ricostruzione dei fatti davanti al Parlamento, che riguardano i rapporti tra il Parlamento e il Governo. Ritieni invece che la versione dei fatti, a scopo difensivo da parte degli indagati, si debba formare all'interno del processo. A

suo avviso le informative parlamentari – indipendentemente da quello che viene detto – non sono utilizzabili ai fini del giudizio processuale perché esterne ad esso. In caso contrario, nessun Ministro sarebbe disposto in futuro a rendere informative al Parlamento, non perché non venga detta la verità ma perché si determinerebbe una sovrapposizione fra poteri autonomi dello Stato, non potendo le dichiarazioni rese al Parlamento concorrere alla formazione endoprocessuale del convincimento del giudice, e ciò rappresentando una garanzia per tutti. Con riferimento alla posizione della dottoressa Bartolozzi chiarisce che non è stata avanzata nessuna richiesta di coinvolgimento della stessa in questo procedimento dinanzi alla Giunta.

Enrica ALIFANO (M5S) nel chiarire che il termine «panzana» da lei utilizzato non era ascrivibile all'intervento dell'on. Cavadoli desidera sottolineare che andrebbero virgolettate le parole della collega quando con precisione ha sostenuto nel suo intervento che il Parlamento non è giudice. Ciò non toglie, a suo avviso, che un Ministro quando viene chiamato a rendere un'informativa ha un obbligo di verità; se non ritiene di rendere un'informativa perché magari c'è una procedura in corso può anche sottrarsi a tale adempimento, assumendosene la responsabilità, se del caso anche politica, ma non può venire in Aula a sostenere di non avuto il tempo di tradurre il testo del mandato di arresto dall'inglese e per questo motivo non aver dato seguito al procedimento, perché ciò – a suo parere – è una «panzana».

Dario IAIA (FDI) richiamando le considerazioni precedentemente espresse in merito all'assenza di un riferimento esplicito alla perentorietà dei termini nell'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989, osserva che, sebbene i lavori della Giunta si stiano svolgendo nel rispetto dei termini fissati dall'articolo 9 della stessa legge e che il Parlamento debba rispettare il termine di 60 giorni previsto, non riesce a comprendere come il Tribunale dei ministri non sia vincolato al rispetto dei termini di 90 giorni

stabiliti dall'articolo 8 della citata legge costituzionale. Inoltre, evidenzia il fatto che tale termine sia stato palesemente violato dal Tribunale, il quale ha depositato la relazione dopo sette mesi. Di conseguenza, ritiene necessario svolgere una valutazione in merito anche a tale aspetto. Inoltre, contesta fermamente l'affermazione secondo cui i Ministri Piantedosi e Nordio non avrebbero detto la verità al Parlamento, sottolineando le ragioni contenute nelle dichiarazioni rilasciate dai medesimi ministri. Nel ricordare che il Ministro Piantedosi ha risposto prima al *question-time* e poi ha reso un'informativa all'Aula insieme al Ministro Nordio, si sofferma in particolare sull'intervento di quest'ultimo, come riportato nella prima parte della memoria difensiva. Evidenzia inoltre come il Ministro della giustizia abbia posto particolare attenzione sugli aspetti procedurali, che non possono essere considerati secondari, riguardanti tutta la vicenda. A tale riguardo, ritiene che la precisa indicazione temporale della commissione del reato non possa essere considerata un elemento marginale e che non sia accettabile che il capo d'imputazione riporti genericamente o erroneamente il *tempus commissi delicti*. Contesta, pertanto, coloro che minimizzano la rilevanza degli aspetti procedurali, poiché la procedura ha una valenza sia formale che sostanziale. Infatti, sottolinea che, mentre nella parte dispositiva del mandato di arresto è indicata come data di inizio della consumazione dei reati il 15 febbraio 2011, nella parte motivata si fa riferimento a reati risalenti al 2015, il che costituisce una discrepanza significativa sia sotto il profilo formale che sostanziale. Al riguardo, osserva che nel febbraio del 2011 la Libia era sotto il regime di Gheddafi, mentre nell'ottobre dello stesso anno si trovava sotto un altro governo, un aspetto che il Ministro Nordio ha messo in evidenza come centrale nella problematica legata al mandato di arresto. In questo contesto, l'onorevole Iaia ritiene che sia emerso un punto cruciale: il Ministro della giustizia non è un mero passacarte della Corte penale internazionale, ma è tenuto a cooperare con essa, come stabilito dall'articolo 1 della legge

costituzionale n. 1 del 1989. Pertanto, qualora emergano problematiche di questo tipo, il Ministro della giustizia è tenuto a rilevarle, a metterle in evidenza e a formulare le proprie valutazioni entro un termine temporale di 48 ore, non nei sette mesi che sono stati invece concessi al Tribunale dei ministri per approfondire la vicenda in oggetto. A tale proposito, segnala che nelle 48 ore previste si sono svolte più riunioni di approfondimento nelle giornate del 19, 20 e 21 gennaio 2015.

Si sofferma inoltre su altro aspetto della vicenda già trattato dalla deputata Cavadoli, vale a dire le dichiarazioni rese dai Ministri all'Aula della Camera, e che ritiene essere stato affrontato benissimo nella memoria difensiva. Osserva che le dichiarazioni rese da un Ministro, successivamente iscritto nel registro degli indagati, nel corso di un'informativa o del *question-time* in Aula, non sono assimilabili a dichiarazioni con valenza difensiva che possono essere rese nel corso di un procedimento giudiziario. Tali dichiarazioni rese in Aula senza le garanzie difensive sono, a norma del codice di procedura penale, inutilizzabili dal punto di vista formale, cosa che invece il Tribunale dei Ministri non fa in quanto utilizza quelle dichiarazioni dal punto di vista della procedura penale e la memoria evidenzia questo aspetto.

Osserva che i Ministri Nordio e Piantedosi e il sottosegretario Mantovano, nel corso delle riunioni svolte con altissimi funzionari dello Stato, sono venuti a conoscenza di situazioni di pericolo che potevano derivare da un eventuale arresto del generale libico e che avrebbero potuto coinvolgere i nostri connazionali e i loro interessi in Libia, e che riguardavano anche l'ambasciata italiana a Tripoli le nostre aziende operanti in Libia.

Si tratta quindi, a suo giudizio, di un caso di scuola perché ci si trova di fronte proprio all'ipotesi prevista – e che è di competenza della Giunta – contemplata dall'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989 di tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante e per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio di funzioni di go-

verno. Considera evidente come l'azione dei Ministri e del sottosegretario è stata dettata tenendo conto di tale prospettiva e quindi ogni decisione sicuramente è stata assunta per salvaguardare la sicurezza nazionale unitamente alla incolumità e alla libertà personale delle centinaia di cittadini italiani presenti in Libia.

Osserva inoltre che, secondo quanto riferito dal direttore dell'AISE, vi è un ulteriore aspetto che egli considera determinante, riportato a pagina 34 della relazione del Tribunale dei Ministri, in cui viene chiesto al direttore dell'AISE se il Governo avrebbe potuto adottare una decisione diversa e se fosse stato possibile procedere con l'arresto del generale libico, garantendo nel contempo la sicurezza dei cittadini italiani, delle imprese italiane e dell'ambasciata italiana in Libia. In tale contesto, evidenzia che il direttore dell'AISE ha escluso soluzioni alternative, come ad esempio il rimpatrio dei cittadini italiani, ritenendo che un'operazione di tal genere avrebbe richiesto tempi più lunghi e sarebbe stata ostacolata dalla Rada Force, che controllava l'aeroporto, con il rischio che interessi vitali per gli italiani in Libia rimanessero esposti a gravi pericoli. Ribadisce, quindi, che la risposta alla domanda se il Governo avrebbe potuto evitare il rimpatrio di Almasri è implicitamente fornita dal Direttore dell'AISE, in quanto, in caso contrario, si sarebbe messa a rischio la vita di 500 cittadini italiani e compromessi gli interessi italiani in Libia. Ritiene inoltre incomprensibile che il decreto di espulsione di Almasri venga definito affetto da evidente irrazionalità e, quindi, illegittimo, sottolineando invece la chiarezza delle ragioni di sicurezza nazionale che hanno reso necessario allontanare dal territorio un individuo di tale pericolosità. Inoltre, rileva che, in concomitanza con il mandato di arresto, pendeva anche una richiesta di estradizione e che la pericolosità del generale Almasri risultava inequivocabile da questi atti. Pertanto, il Ministro Piantedosi non avrebbe potuto agire diversamente, in considerazione del fatto che, a causa di un vizio formale, la Corte d'Appello aveva liberato Almasri. È evidente, infatti, che non

sarebbe stato né possibile né giustificabile lasciare in libertà un soggetto tanto pericoloso per i reati commessi in Libia. Come sottolineato dal collega Pittalis, il fatto che tali reati siano stati commessi fuori dal territorio nazionale non esclude in alcun modo la pericolosità dell'autore degli stessi. In conclusione, ritiene che non fosse accettabile consentire che Almasri circolasse liberamente in Italia, rischiando che, come spesso accade, l'intervento fosse necessario solo dopo che i problemi si fossero già verificati.

Fa inoltre presente che la Procura presso la Corte penale internazionale ha richiesto l'arresto oltre tre mesi prima, ossia il 2 ottobre 2024. La circostanza che si sia atteso così tanto per emettere il mandato d'arresto appare anomala e non sembra una coincidenza che la Corte penale internazionale abbia emesso tale mandato proprio quando Almasri si trovava nel territorio italiano.

In relazione all'aspetto formale della vicenda in esame, a cui ha fatto riferimento il Ministro Nordio, ricorda inoltre che la Corte penale si riunisce il 25 gennaio per la seconda volta modificando il capo di imputazione e questo non è un elemento secondario. A tal proposito, rileva che una delle componenti del Corte era contraria rispetto all'emissione di questo mandato di arresto, non per una questione secondaria ma per un difetto di giurisdizione della Corte penale internazionale. Si hanno dunque tre elementi macroscopici che differenziano il primo mandato d'arresto dal secondo: uno è la modifica del *tempus commissi delicti*; il secondo attiene al cambio del capo di imputazione e il terzo è l'opinione dissenziente di un giudice del collegio. Si tratta di elementi di non poco momento.

Ritiene opportuno, in merito all'illegittimità dell'arresto effettuato dalla polizia, soffermarsi anche sul fatto, già richiamato dal Ministro Nordio, che la polizia ha applicato al caso di specie la norma che riguarda il mandato d'arresto per estradizione quando invece andava applicato lo Statuto di Roma quindi il mandato d'arresto della Corte penale. Si tratta di un

errore in cui è incorso anche dopo mesi il Tribunale dei ministri.

Pone l'accento su un altro aspetto a suo avviso fondamentale relativo alla discrezionalità da parte del Ministro cui ha fatto riferimento in precedenza e alla necessità che la cooperazione con la Corte penale internazionale avvenga sempre e comunque nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giudiziario italiano. Vale a dire che il recepimento del mandato d'arresto internazionale non avviene *tout-court* ma occorre che il Ministro verifichi se vengono rispettati i principi dell'ordinamento giuridico italiano. Ritiene quindi che, per le ragioni che brevemente ho richiamato, non sia ravvisabile il dolo nelle condotte dei Ministri e del Sottosegretario, alla luce della relazione dell'AISE e dei precedenti relativi all'utilizzo dei voli di Stato. Pervenire a tali conclusioni sarebbe assolutamente paradossale, oltretutto impossibile da dimostrare nell'ambito di un processo, anche laddove dovesse essere data l'autorizzazione a procedere per questi reati.

In merito al reato di peculato, appare di tutta evidenza l'impossibilità di utilizzare nel caso di specie relativo al rimpatrio di un soggetto pericoloso necessitante di scorta armata un volo di linea; in proposito, lo stesso procuratore nella sua memoria fa dei riferimenti anche abbastanza calzanti riguardo l'uso del volo di Stato.

Dopo aver chiarito tali aspetti, conclude anticipando una richiesta che formulerà nell'ambito dell'ufficio di presidenza, che riguarda la questione della dottoressa Bartolozzi, e che avanza a nome dei Gruppi di maggioranza. Si tratta di una richiesta di chiarimenti che andrebbe sottoposta alla Procura della Repubblica di Roma e del Tribunale dei Ministri. Fa presente che dalla lettura degli atti si apprende il coinvolgimento della dottoressa Bartolozzi, in particolare, dalla lettura della memoria difensiva depositata il 15 settembre a firma dei Ministri Nordio, Piantedosi e del sottosegretario Mantovano risulta che la dottoressa Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della giustizia Nordio, dovrebbe es-

sere indagata per il reato di cui all'articolo 371-bis del codice penale.

Dal parere del 7 luglio 2025 del Procuratore della Repubblica di Roma e dalla relazione del Tribunale dei Ministri, si evincerebbe che le dichiarazioni asseritamente mendaci a carico della dottoressa Bartolozzi sarebbero state rese al fine di occultare i reati ascritti al Ministro della giustizia Nordio.

Se così è, ci troveremmo di fronte ad una ipotesi di connessione teleologica tra il delitto contestato alla dr.ssa Bartolozzi e quelli contestati al Ministro Nordio e, quindi, ad una *vis attractiva* di questo reato alla competenza della Giunta.

Tanto premesso, fermo restando il calendario dei lavori già stabilito dall'ufficio di presidenza e vincolato ai termini prescritti dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, si richiede alla Giunta ed al presidente, in particolare, di attivare una interlocuzione, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato, con la Procura della Repubblica di Roma per essere notiziati in ordine alla effettività della iscrizione nel registro degli indagati della dottoressa Bartolozzi, in merito alla data nella quale sarebbe avvenuta tale iscrizione, del luogo di commissione del reato e dell'eventuale capo di imputazione. Tale richiesta è finalizzata a far sì che il Parlamento – come ben evidenziato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 403 del 1994 e n. 87 del 2012 – possa disporre di un quadro conoscitivo chiaro e completo relativo alla posizione della dottoressa Bartolozzi che, potenzialmente, potrebbe rivestire il ruolo di co-indagato « laico », ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 219 del 1989 e dall'articolo 18-ter, comma 9, del Regolamento della Camera. Chiede altresì la trasmissione degli atti relativi alla stessa considerato che trattasi, come detto, di presunto reato connesso ai reati ministeriali.

Inoltre ritiene opportuno chiedere alla Procura se ha trasmesso al Tribunale dei Ministri gli atti relativi alla posizione della dottoressa Bartolozzi ai sensi dell'articolo 6 comma 2 della legge n. 1 del 1989.

Inoltre, un'altra richiesta andrebbe, ad avviso dei Gruppi di maggioranza, sottoposta al Tribunale dei ministri.

Poiché nella relazione del Tribunale dei Ministri non ci sono riferimenti in ordine alle determinazioni conclusive assunte dallo stesso nei confronti della dottoressa Bartolozzi, nonostante i ripetuti richiami contenuti nella relazione del Tribunale e negli atti trasmessi alla Giunta, si chiede che la Giunta ed il Presidente si attivino per avanzare richiesta al Collegio in merito alla posizione di quest'ultima ed, in particolare, se effettivamente è stato configurato il reato di cui all'articolo 371-*bis* del codice penale a suo carico.

Propone, per un ordinato svolgimento dei lavori, di definire la questione in sede di ufficio di presidenza già convocato per la giornata odierna, precisando che le richieste sono da inoltrare al Procuratore della Repubblica di Roma ed al Tribunale dei Ministri nel senso sopra indicato.

Devis DORI, *presidente*, propone una sospensione per una pausa tecnica fino alle 16.45.

La seduta, sospesa alle 16.30, è ripresa alle 16.45.

Devis DORI, *presidente*, fa presente di non avere fissato dei tempi per gli interventi per dare la possibilità a tutti di esprimersi.

Daniela TORTO (M5S) sottolinea che l'intervento della deputata Alifano si era chiaramente concluso con una domanda che era quella di sapere dalla maggioranza quale sarebbe, qualora ci fosse, il concorso o la connessione con i reati contestati agli indagati per quanto riguarda la posizione della dottoressa Bartolozzi. Riferisce che, dopo tale domanda, la deputata Cavandoli, sorridendo, chiedeva quando mai la maggioranza abbia chiesto di approfondire questo aspetto. In proposito legge alcune notizie di agenzie di stampa, uscite dopo l'ultima seduta della Giunta, secondo le quali: Fratelli d'Italia chiede di valutare il conflitto di attribuzione in relazione alla

posizione della dottoressa Bartolozzi; la maggioranza chiede un approfondimento tecnico sulla questione (questa notizia ANSA, non smentita da nessuno, dà conto del fatto che il capogruppo Dario Iaia di Fratelli d'Italia, secondo quanto viene riferito, ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera un approfondimento tecnico sulla possibilità di sollevare un conflitto di attribuzione da parte della Camera nei confronti dell'autorità giudiziaria sulla vicenda di Giusi Bartolozzi. È stato infatti fatto presente che potrebbe ipotizzarsi di una connessione tra il reato contestato nei suoi confronti e quelli contestati al Ministro Nordio, e quindi sulla base di questo c'era la possibilità che venissero trasmessi alla Giunta anche gli atti relativi a Bartolozzi ma il tribunale non ha proceduto in questo senso). Una notizia di agenzia più recente e più importante, sulla base anche della quale l'opposizione deve capire la posizione della maggioranza, riferisce che il Ministro della giustizia rispondendo in Transatlantico a Montecitorio a chi gli domandava se sia giusto sollevare il conflitto di attribuzione da parte della Camera nei confronti dell'autorità giudiziaria rispetto alla mancata trasmissione degli atti relativi a Giusi Bartolozzi ha detto che nel testo del Tribunale dei ministri si rinviene quello che si chiama un nesso teleologico tra quello che avrebbe fatto la Capo di gabinetto e quanto fatto dal Ministro, ossia quando si commette un reato per occultarne un altro, quindi la connessione è evidente. Ribadisce pertanto la domanda ai deputati della maggioranza di conoscere qual è la posizione sulla questione di cui si tratta; pone la precisa domanda di sapere se la maggioranza in Giunta sia in disaccordo o no col pensiero del Ministro Nordio; chiede se Fratelli d'Italia Lega e Forza Italia si sono appellate nella scorsa seduta alle parole del professor Ceccanti perché le condividono o perché ne prendono le distanze. Chiede a nome del gruppo di appartenenza che, per chiarezza oltre che per trasparenza, secondo i componenti dei gruppi di maggioranza della Giunta vi sia un concorso o una connessione tra i fatti che riguardano la dottoressa Bartolozzi e quelli contestati agli

indagati. Rappresenta quindi anche alla Presidenza l'esigenza del gruppo del Movimento 5 Stelle di poter conoscere oggi la posizione precisa della maggioranza perché, dopo la lettura delle agenzie di stampa, il gruppo ha pubblicamente manifestato la sua perplessità sulla alternanza delle dichiarazioni della maggioranza. A suo avviso nel caso in esame non vi è solo la volontà di scappare dalla giustizia ma si chiede di poter far scappare dalla giustizia anche chi evidentemente non c'entra nulla con il procedimento in esame. In conclusione a nome del gruppo di appartenenza esprime una posizione assolutamente contraria ad « allargare le maglie » e rinnova la richiesta di avere una risposta chiara da parte dei deputati della maggioranza.

Carla GIULIANO (M5S) riferisce che la collega Cavandoli, pochi minuti prima, ha sostenuto che nessun componente della maggioranza in Giunta stava discutendo o stava richiedendo di discutere sulla eventuale connessione o meno della posizione della dottoressa Bartolozzi rispetto a quella dei tre indagati oggetto della domanda di autorizzazione. Rileva che dall'intervento del deputato Iaia emerge una versione totalmente diversa che evidentemente cristallizza una richiesta della maggioranza e smentisce quanto detto poco prima dalla collega del gruppo Lega. Reputa tale situazione simile a quella verificatasi allorché i Ministri, di loro iniziativa, sono venuti per rispondere a una richiesta di informativa in Parlamento e si è scoperto – a suo avviso senza possibilità di smentita perché è sufficiente confrontare per tabulas quello che allora dichiararono i Ministri e quello che invece risulta dalla domanda di autorizzazione come accertato dal Tribunale dei ministri – che il Ministro Nordio ha mentito o ha comunque celato degli aspetti importanti di fronte al Parlamento: questo è a suo avviso il dato politico certo. Ritiene che tale modalità corrisponda al modo di procedere della maggioranza, per la quale ogni volta esistono delle verità evidentemente temporanee che poi vengono ritirate in attesa di pensarci meglio e di aggiustare meglio la versione definitiva. Richiama l'articolo 4 della legge istitutiva della Corte

penale internazionale che stabilisce che il Ministro della giustizia dà corso ai provvedimenti e quindi anche ai mandati di arresto della Corte penale internazionale; fa presente che vi è anche un ulteriore aspetto contemplato nella citata legge e cioè la possibilità, in un'ottica di cooperazione, di interloquire con la Corte penale internazionale. Ritiene che il Ministro della giustizia se nutriva tutti i dubbi da lui esplicitati sul mandato emesso dalla CPI, avrebbe dovuto confrontarsi con la Corte penale internazionale, e ne aveva tutta la possibilità ma non lo ha fatto. Sottolinea che i Ministri in sede parlamentare hanno parlato di una serie di « vizi giuridici » che dal loro punto di vista non consentivano di dare esecuzione a quel mandato di arresto mentre ora, in considerazione anche delle conseguenze delle loro azioni, invece richiamano un presunto interesse nazionale neanche particolarmente approfondito e neanche particolarmente specificato a cui si appigliano. Ritiene che sia evidente il tentativo di creare confusione e di prendere in giro il Parlamento, che è la massima istituzione rappresentativa della Repubblica, davanti alla quale è lecito attendersi che un Ministro chiamato a rendere un'informativa dica la verità. Fa in proposito presente che il Ministro non è obbligato a venire in Aula quando si richiede un'informativa. Ritiene che con la richiesta che riguarda la posizione della dottoressa Bartolozzi la maggioranza stia tentando non solo di prendere tempo ma anche di coprire con la immunità posizioni che non hanno nulla a che vedere con i reati contestati ai tre indagati. In conclusione ribadisce la richiesta della collega Torto di capire con chiarezza qual è la posizione della maggioranza anche su questo aspetto augurandosi, al termine del dibattito in corso, di ricevere una risposta univoca, seria e definitiva dalla maggioranza.

Dario IAIA (FDI) essendo stati chiamati in causa riguardo all'unità delle posizioni della maggioranza è sicuro di poter dire che la maggioranza è assolutamente unita su tutto, ivi compresa la questione che riguarda la posizione della dottoressa Bartolozzi. Ritiene che se ci si basa sul con-

tenuto delle agenzie di stampa sia difficile seguire un ragionamento di natura giuridica come quello da lui svolto e che intende ulteriormente chiarire. Fa presente che le agenzie di stampa fanno una sintesi di quello che percepisce rispetto alle posizioni assunte dai gruppi parlamentari mentre lui, nelle sedute dedicate alla domanda di autorizzazione in esame, ha cercato di utilizzare le parole in maniera molto cauta. Anche nella sua richiesta formulata nella seduta odierna ha inteso inizialmente rappresentare la possibilità, sulla base degli atti che contenuti nel fascicolo e di quello che è presente anche nella relazione, di un ruolo che in qualche maniera la dottoressa Bartolozzi ha avuto in tutta la vicenda. Tale ipotesi appare giustificata, a meno che non si voglia negare la posizione di ruolo della dottoressa Bartolozzi nella vicenda; cioè che la dottoressa Bartolozzi, come capo di gabinetto del Ministro della giustizia, abbia partecipato a tutti gli incontri, abbia avuto una interlocuzione con i soggetti che hanno partecipato alle riunioni del 19, 20 e 21 gennaio 2025, abbia avuto un'interlocuzione con i suoi colleghi del Ministero e col Ministro stesso. A suo avviso si tratta di qualcosa di innegabile e di pacifico quindi inizialmente è stata posta la questione se poteva in qualche maniera configurarsi una connessione di reato. È chiaro che per poter paventare una connessione di reato, o un concorso di reati, è necessario che la Giunta dal sappia (dal punto di vista formale e non sulla base di notizie di agenzia o della memoria difensiva) se la dottoressa Bartolozzi è iscritta o meno nel registro degli indagati. In caso affermativo, ritiene che la Giunta debba inoltre sapere dal punto di vista formale quando è stata iscritta nel registro degli indagati, qual è il reato contestato e quale l'eventuale capo di imputazione. Sottolinea che non si tratta di non voler rispondere alla domanda se la maggioranza intenda sollevare il conflitto di attribuzione, che è una domanda che dal punto di vista giornalistico può avere un suo pregio ma dal punto di vista tecnico non ce l'ha perché al momento la Giunta non sa con certezza – perché la Procura non lo ha comunicato e non vi sono atti per

poterlo dire – se la dottoressa Bartolozzi formalmente è iscritta nel registro degli indagati. Non si può dunque parlare di conflitto d'attribuzione se non è noto neanche questo qual è il reato e qual è la data. Fa presente che questo problema non se lo sono posto solo i deputati della maggioranza ma se l'è posto anche il procuratore della Repubblica di Roma che ha chiesto al Tribunale di dei ministri, nella parte conclusiva nel parere, chiarimenti in merito all'iter da seguire per la dottoressa Bartolozzi, vale a dire se andare nella direzione dell'articolo 371-bis del codice penale, quindi il procedimento ordinario, o nella direzione del reato ministeriale. Pertanto la questione, prima ancora che – unitariamente – da parte della maggioranza parlamentare è stata posta dalla Procura di Roma. Ribadisce quindi la richiesta di approfondire questa posizione per capire che cosa ha deciso il Tribunale dei ministri o che cosa ha deciso la Procura, visto che il Tribunale non si è pronunciato nelle determinazioni conclusive. Una volta fatto questo passaggio si potranno affrontare le altre questioni perché quando la Giunta saprà se la Capo di gabinetto è indagata o non è indagata, per quale reato, quando sarà possibile leggere il capo di imputazione se eventualmente è già stato formulato, allora si potrà fare un ragionamento su un'eventuale attrazione alla competenza della Camera. Ricorda in proposito che diverse sentenze della Corte costituzionale hanno chiarito come sicuramente l'autorità giudiziaria ha la competenza nella qualificazione del reato come ministeriale o meno ma questo non significa che il Parlamento non abbia anche competenza in merito, e non possa quindi eventualmente dissentire rispetto alla qualificazione giuridica individuata dall'autorità giudiziaria e solo in quel caso sollevare conflitto di attribuzione. Non è dunque a suo avviso possibile arrivare subito alla conclusione in merito al conflitto di attribuzione perché la questione va approfondita e, a tal fine, ha formulato la semplice richiesta che la Giunta conosca dal Tribunale dei ministri o dalla Procura se la dottoressa Bartolozzi è indagata o no. Ritiene che su

questa linea si attesti non solo il gruppo di Fratelli d'Italia ma tutta la maggioranza.

Laura CAVANDOLI (LEGA) sottolinea come sia più semplice leggere le agenzie di stampa o i giornali invece che la relazione del Tribunale dei ministri che, nella parte conclusiva, chiede l'avvio della procedura prevista dall'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989 per il rilascio dell'autorizzazione a procedere nei confronti degli indagati, e sono indicati quali indagati i Ministri Nordio e Piantedosi e il Sottosegretario Mantovano. Sottolinea che il compito della Giunta e poi dell'Aula è quello di concedere o negare le richieste autorizzazioni. Evidenzia che le agenzie di stampa, che hanno un valore dal punto di vista giornalistico, non ne hanno ai fini della valutazione che è richiesta dal Tribunale dei ministri. Fa presente che il suo intervento era concordato col collega Iaia in modo che lui potesse avanzare formalmente quell'istanza che ha formulato in termini precisi e assolutamente specifici. Con riferimento alla richiesta da parte del gruppo Movimento 5 Stelle di sapere se ad avviso dei deputati di maggioranza vi sia connessione o no tra i reati contestati agli indagati e quelli che potrebbero essere stati contestati alla dottoressa Bartolozzi ritiene che debbano essere presi in considerazione l'impianto del codice di procedura penale e quello che è il ruolo della Giunta per le autorizzazioni, alla quale spetta – o perlomeno questo è quello che abbiamo chiesto e di cui tratteremo in sede di ufficio di presidenza – una valutazione circa la posizione della dottoressa Bartolozzi. Una valutazione basata su un approfondimento ai fini di valutare quella che è la sua situazione dal punto di vista processuale, che non è attualmente nota se non attraverso le fonti giornalistiche. Si tratta di una richiesta di informazioni da parte della Procura e del Tribunale dei ministri visto che anche nella relazione se ne parla e non c'è un approfondimento. Ritiene che poi, sulla base della conoscenza formale acquisita, si arriverà eventualmente ad attivare un conflitto di attribuzione. In conclusione non vede nessuna disorganicità tra le dichiarazioni dei deputati della maggioranza

sul tema. Rinnova in conclusione l'invito già avanzato a restare, nelle discussioni in Giunta, sul tema all'ordine del giorno.

Daniela TORTO (M5S) ritiene che l'intervento del deputato Iaia abbia chiaramente espresso la sua posizione ma fa comunque presente che avanzare proposte e domande sull'eventuale sottoposizione ad indagine, e per cosa, della dottoressa Bartolozzi, quando dai documenti trasmessi alla Giunta non risulta nulla vuol dire che c'è la pretesa di trovare una soluzione su una questione che esula da ciò che è all'esame della Giunta stessa. Fa presente alla collega della Lega che il gruppo del Movimento 5 stelle non basa le sue posizioni sulle notizie di agenzia. Ricorda che in questa seduta la deputata Cavandoli stessa, in risposta alla collega Alifano, ha detto sorridendo – fuori microfono – che non era stata avanzata alcuna richiesta di approfondire l'eventuale connessione del reato che sarebbe contestato alla Bartolozzi con quelli contestati agli indagati per i quali è stata chiesta l'autorizzazione a procedere. Sottolinea che questa risposta scollegava gli intenti della maggioranza da quelli della Lega e, per questa ragione, alla ripresa della seduta lei ha posto ai deputati della maggioranza la domanda su quale fosse la loro posizione in merito alla questione della dottoressa Bartolozzi.

Matteo ORFINI (PD-IDP) ritiene evidente, anche dal tenore della discussione svolta, che la vicenda in esame sia particolare e abbia degli oggettivi elementi di delicatezza politica e quindi anche dei condizionamenti. Ritiene del tutto naturale che la maggioranza difenda i suoi Ministri però, a suo avviso, non è in sede di Giunta per le autorizzazioni che debba svolgersi la parte politica della discussione. A suo avviso non è questa la sede per stabilire se i Ministri Nordio e Piantedosi abbiano mentito o meno al Parlamento: tale discussione potrà convenientemente avere luogo in Assemblea. Per onestà intellettuale fa presente di condividere quanto detto dal deputato Iaia quando ha sostenuto che il Ministro Nordio in Aula è intervenuto non

dicendo falsità ma mettendo in luce le ragioni procedurali che hanno prodotto la sua scelta. Fa però presente come sia del tutto evidente che tale posizione è rappresentativa di una linea diversa rispetto a quella ora all'esame della Giunta, secondo la quale, come detto dallo stesso deputato Iaia, la scelta di non dare seguito al mandato di cattura della CPI e rimpatriare Almasri è stata presa per ragion di Stato e non per ragioni procedurali. Ritiene che se si rilegessero tutti gli interventi del Ministro della giustizia e della Presidente del Consiglio dei ministri sulla vicenda Almasri sarebbero rinvenibili due linee diverse: una motiva la scarcerazione e il rimpatrio con ragioni procedurali; un'altra – opposta – li motiva per ragioni di Stato. Fa presente, in particolare al collega Pittalis, che non gli sembra che nell'impianto accusatorio sia determinante quanto detto dai Ministri nelle informative perché quell'impianto si basa sostanzialmente sulla ricostruzione di quei due giorni attraverso principalmente quanto detto dal dottor Caravelli, dalla dottoressa Bartolozzi e da coloro che sono stati ascoltati dai magistrati, i quali hanno prodotto una ricostruzione che porta a dire che Almasri è stato liberato e rimandato in Libia per ragion di Stato. Citando l'intervento del deputato Iaia, secondo il quale la motivazione che ha guidato l'operato dei Ministri è stata quella di tutelare gli interessi degli italiani in Libia, fa presente che tale motivazione non possa essere giudicata indiscutibile; altrimenti non vi sarebbe una richiesta di autorizzazione a procedere. A suo avviso un elemento da considerare è proprio se la valutazione della tutela degli interessi degli italiani in Libia sia giustificata da quanto emerge dagli atti; in proposito la sua valutazione è diversa da quella operata dagli indagati perché non pensa che quanto emerso dalla deposizione del dottor Caravelli quanto emerso fosse tale da giustificare la liberazione di Almasri, sebbene di questo aspetto si dovrebbe occupare il Copasir. Sottolinea comunque il pericolo che, se fosse vero quello che la maggioranza sostiene (cioè che la Rada è un'organizzazione così pericolosa che nel momento in cui l'Italia arresta uno che

anche la Libia, stando a una richiesta di estradizione a suo avviso abbastanza palesemente finta, vuole arrestare scatta una rappresaglia che mette a rischio cinquecento italiani) questo significa che il nostro Paese si è messo nelle condizioni di essere sotto ricatto di milizie libiche. Ricorda che la Presidente del Consiglio dei ministri ha sempre tenuto a dire che lei non è ricattabile da nessuno, ma affermare che la liberazione è avvenuta per timore di una rappresaglia significa sostanzialmente dire che noi abbiamo scelto di « metterci in società », perché questo a suo avviso si evince dalla dichiarazione del dottor Caravelli. Ricorda in proposito il Memorandum Italia-Libia, fatto quando al vi era un Governo di centro-sinistra ma sul quale lui aveva già allora espresso parere contrario, sulla base del quale l'Italia finanzia e addestra personale libico. Suggerisce di non usare questa linea difensiva perché porta a dire che l'Italia è ricattabile da dei criminali. Fa presente inoltre che non è opportuno paragonare la vicenda Almasri con quella di Cecilia Sala, per due ragioni: la prima è che in quel caso non vi era la richiesta di estradizione da parte di un organismo internazionale ma da parte degli Stati Uniti, che è una cosa diversa, c'è anche una fonte giuridica di quella richiesta differente e un obbligo giuridico differente; la seconda è che un conto è riportare a casa, il prima possibile per evitare che capiti qualcosa, con volo di Stato, una giornalista italiana vittima di un'ingiustizia un altro è rimpatriare un cittadino libico riconosciuto come criminale.

Con riferimento alla valutazione sulla pericolosità di Almasri, fa presente che secondo quanto sostenuto dai deputati della maggioranza tale valutazione è basata su alcuni atti: la richiesta della Corte penale internazionale e la richiesta di estradizione libica. Osserva che, come si evince dalla deposizione del dottor Caravelli, quest'ultima richiesta era stata annunciata ma non vista nel momento in cui è stata assunta la decisione di scarcerare e rimpatriare Almasri perché è stata prodotta e formalizzata in data successiva. Ribadisce il carattere fittizio della richiesta di estradizione

avanzata dalla Libia, che era evidentemente uno strumento per consentire ai libici di riavere indietro il loro connazionale, che è tuttora libero e continua a fare quello che ha sempre fatto. Ritene quindi che l'argomento della richiesta libica non sia utilizzabile. Quanto ai reati di cui si è macchiato Almasri, per la loro stessa natura, potevano essere commessi solo in Libia e non anche in Italia, quindi a suo avviso il soggetto è pericoloso per la sicurezza italiana dalla Libia proprio per le ragioni che tante avete sostenute dalla maggioranza e anche dalla Presidente Meloni, essendo uno dei capi dei trafficanti di esseri umani. Il traffico di esseri umani, comprensivo degli stupri, delle le violenze e degli omicidi, lo fa dalla Libia e non in Italia; pertanto a suo avviso l'unica cosa da fare per difendersi dalla pericolosità di Almasri era evitare di rimandarlo in Libia. In relazione all'uso del dell'aereo di Stato, sottolinea come esso sia assolutamente giustificato quando ci sono questioni di sicurezza nazionale. Nel caso in esame, tuttavia, la sua opinione è che, siccome era emersa già pubblicamente la vicenda Almasri, è stato deciso di rimandarlo in Libia il prima possibile senza rispettare la procedura ordinaria non perché ci fosse un rischio (perché un rischio di fuga non vi era dal momento che stava per essere accompagnato dove voleva andare) ma per evitare che passassero i pochi giorni necessari di attesa del volo di linea nel timore che altrimenti sarebbe potuto diventare impossibile, per il clamore mediatico, rimandarlo a casa come evidentemente si è scelto di fare — dichiaratamente oggi ma non allora — per ragioni di difesa degli interessi nazionali.

Ritiene quindi che non si possa considerare quello in esame un caso chiarito ma che esso vada invece approfondito come dimostrano quelle che ritiene essere le falle nelle stesse argomentazioni dei deputati di maggioranza.

A suo avviso è difficile sostenere, ma sarà oggetto di discussione in ufficio di presidenza di Presidenza, la richiesta di informazioni riguardante la dottoressa Bartolozzi, perché la valutazione sul concorso

o sulla connessione con gli indagati è già stata fatta da chi di competenza. Ritene peraltro corretta la valutazione operata dall'autorità giudiziaria perché che l'argomentazione secondo la quale l'eventuale reato contestato alla Capo di gabinetto è connesso perché senza il primo reato non ci sarebbe la falsa testimonianza è a suo avviso alquanto forzata. Tale argomentazione rischia infatti di configurare uno scudo generico, mentre la sua opinione è che il fatto che ci sia il primo reato non possa portare a far sì che qualunque tipo di reato connesso sia in concorso. In conclusione ritiene abbastanza discutibile che la Giunta invece di occuparsi dell'oggetto della richiesta di autorizzazione si attivi con riferimento alla posizione di qualcuno con riferimento al quale non vi è alcuna richiesta per attrarre tale posizione nella sua competenza. A suo avviso, agendo in tal modo la Giunta esonderebbe dalle sue funzioni e dal suo ruolo di una giunta come questo e stabilirebbe un principio che avrebbe persino alcuni aspetti di pericolosità perché potrebbe portare la Giunta stessa a eccepire sulle questioni più disparate. Evidenza in proposito che se, per l'emergere di un eventuale fatto nuovo, la Giunta dovesse essere chiamata a valutare la posizione della dottoressa Bartolozzi, sicuramente lo farà valutando nel merito.

In conclusione ricorda che, sebbene quello in esame sia certamente un caso difficile, la Giunta è sempre riuscita a fare valutazioni che prescindono dall'appartenenza politica dei soggetti interessati.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) conferma come le informative dei Ministri Nordio e Piantedosi non possono essere considerate determinanti pur avendo le stesse definito la prospettazione dell'impianto accusatorio del Tribunale dei ministri che, appunto, contesta. Ringraziando il collega Orfini per aver ricondotto, con il suo intervento, la vicenda nell'ambito del suo perimetro pur se da una prospettiva differente, desidera completare il ragionamento espresso in precedenza sottolineando un aspetto rimasto in ombra: che il 25 gennaio scorso la Corte penale internazionale, dopo una interlocuzione col Ministero della giustizia, ha emesso

un altro mandato di arresto con ciò confermando le perplessità riguardo la correttezza e la legalità della procedura di arresto dell'Almasri già rilevate dal capo del DAG, dottor Birritteri, nella interlocuzione col procuratore generale, dottor Amato.

Ribadisce che la posizione della dott.ssa Bartolozzi non può essere considerata estranea e merita un approfondimento senza per questo bloccare l'iter della vicenda oggetto di esame della Giunta il quale deve andare avanti senza sospensioni ma procedendo in parallelo. Non intende porre una questione sulla possibilità di sollevare un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, né se la dott.ssa Bartolozzi abbia torto o ragione. Non intende entrare nel merito di una vicenda che, semmai, deve essere verificata nell'esercizio dei poteri e delle prerogative di questa Giunta per le autorizzazioni. Intende porre semplicemente il problema che il collega Iaia ha già anticipato e che verrà formalizzato in sede di ufficio di presidenza: l'invito rivolto al Presidente della Giunta per le autorizzazioni a formulare una richiesta – nei termini che ha specificato il collega Iaia – volta a ottenere ulteriori elementi di conoscenza. Ed è cosa ben diversa, precisa, dal porre un problema di conflitto di attribuzione, di entrare nel merito, di dire se vi è torto o ragione, non è questo il tema di cui si dibatte e spera che venga mantenuto in Giunta quello spirito giusto a cui si richiama l'onorevole Orfini.

Apprezza il richiamo fatto ad alcuni precedenti poiché altrettanti ne potranno essere fatti con riguardo ad esponenti della opposizione che sono stati oggetto di procedimenti in questa sede e che sono stati sempre risolti tenendo soltanto conto di un lavoro svolto in modo assolutamente non influenzabile da logiche di appartenenza politica. Esorta, dunque, i colleghi a mantenere quel profilo giusto senza strumentalizzare una richiesta che ha solo il senso di acquisire elementi conoscitivi perché questa sarà la questione che verrà formalizzata in ufficio di presidenza.

Risponde alla collega Giuliano invitandola a leggere, oltre all'articolo 4 della legge n. 237 del 2012 sulla modalità di esecuzi-

zione della cooperazione giudiziaria e sui compiti e le funzioni del Ministro della giustizia nell'esecuzione di un mandato di arresto, anche l'articolo 1 che, con il richiamo alla cooperazione, rappresenta la parte importante senza la quale probabilmente viene alterato e travisato ogni ipotesi di ragionamento sul punto.

Laura CAVANDOLI (LEGA) sulla scorta di quanto detto dal collega Pittalis, richiama anche l'articolo 2 della legge n. 237 del 2012 sulle attribuzioni del Ministro della giustizia che, oltre all'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 1, fonda la discrezionalità del Guardasigilli per quello che riguarda l'arresto. Afferma come sia questa la norma da cui si trae anche un ratio che va a integrarsi con l'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 dell'89.

Con riguardo a quanto riferito dall'onorevole Pittalis sulla scorrettezza di chi mette in bocca cose non dette in questa sede, osserva come vi sia un gruppo politico che dà rilevanza o quantomeno interpreta addirittura gli atteggiamenti, i silenzi, e i sorrisi di altri colleghi. Stigmatizza questi comportamenti nell'ambito di un confronto che, ribadisce, deve essere impegnato nell'esame di tutti gli atti a disposizione della Giunta.

Enrica ALIFANO (M5S) pone l'interrogativo a tutti i componenti della Giunta se vi sia una norma del Regolamento che consenta di rivolgersi all'autorità giudiziaria per chiedere informazioni su una persona iscritta nel registro degli indagati, come tali coperte da segreto istruttorio. Ritene sia importante capire in primo luogo se la Giunta sia legittimata a fare una cosa del genere e se esistono dei precedenti per poi decidere eventualmente sul prosieguo.

Dario IAIA (FDI) interviene sul punto specifico posto dalla collega affermando di aver approfondito la questione proprio per capire quali fossero i margini di manovra della Giunta su tale questione richiamando, a tal proposito, la sentenza n. 87 del 2012 della Corte costituzionale che riguarda la posizione dell'indagato laico e di eventuali ele-

menti dei quali la Giunta è venuta a conoscenza in altra maniera. Afferma che una situazione di questo tipo si è verificata proprio nella vicenda che riguarda questa sentenza richiamando il capoverso in cui la Corte costituzionale precisa che « diversamente, per consentire alla Camera competente di maturare un giudizio basato sulle risultanze istruttorie disponibili l'autorità giudiziaria procedente è tenuta ad osservare una condotta ispirata alla leale collaborazione quando alla stessa si è rivolto l'organo parlamentare ». Richiama pertanto l'attenzione su tale punto: l'autorità giudiziaria è tenuta a rispondere alle Camere in virtù di un rapporto di leale collaborazione tra poteri dello Stato – lo dice la Corte costituzionale – quando l'organo parlamentare è venuto a conoscenza di fatti, proprio come in questo caso, tali da non escludere con certezza la ministerialità di un reato ascritto al coindagato laico. Ribadisce che ciò dovrà avvenire, come di consueto, secondo i criteri di proporzionato contemperamento delle rispettive competenze e quindi quello che verrà chiesto non è di arrivare ad un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato piuttosto di avere delle informazioni su fatti dei quali si è venuti a conoscenza per valutare se la condotta della dott.ssa Bartolozzi può essere considerata un reato ministeriale oppure no e se sono state in qualche maniera lese le prerogative della Giunta e del Parlamento. Si tratta di riaffermare un principio che è stato peraltro già affrontato volto a garantire la Camera, il Parlamento, ed è il fondamento giuridico su cui poggia la richiesta avanzata.

Marco LACARRA (PD-IDP) non comprende come le fonti che provengono dalla stampa a volte non debbano essere considerate, perché considerate assolutamente fuori luogo, in altri casi invece se ne deve tener conto addirittura come spunto per poter svolgere un'attività. Si domanda, poi, perché la proposta di rivolgersi all'autorità giudiziaria non possa riguardare anche altre figure che sono coinvolte nell'incartamento in possesso della Giunta citando, ad esempio, la posizione del dottor Birritteri piuttosto che quella del dottor Amato. Ricorda che la Giunta è chiamata semplicemente a prendere atto di

un procedimento in corso e decidere se autorizzarne o meno la prosecuzione senza dover stimolare e sollecitare la procura, cosa che a questo punto potrebbe essere fatta per qualsiasi altro procedimento se si volesse accedere a questo principio.

Ritiene che si tratti in generale di un principio assolutamente non applicabile e ancor meno nel caso di specie non essendovi elementi in possesso della Giunta che facciano ritenere che possa esserci un coinvolgimento penale nei confronti della dottoressa Bartolozzi. Qualora in seguito vi fosse un'eccezione sollevata da parte dei difensori della dottoressa Bartolozzi che portasse a considerare i fatti come correlati al procedimento in corso presso questa Giunta allora vi potrebbe essere una trasmissione dei relativi atti per quanto di nostra competenza. Reputa quindi la proposta assolutamente pretestuosa nonché del tutto esorbitante rispetto alle competenze di questa Giunta.

Dario IAIA (FDI) precisa al collega Lacarra che la richiesta non si basa sugli articoli dei giornali e invita i colleghi a non tener conto di quanto emerso dalle agenzie di stampa e ragionare sulla posizione della dottoressa Bartolozzi come una persona indagata sulla quale la Giunta ha acquisito degli elementi formali all'interno del fascicolo in proprio possesso, fra tutti l'elemento, forse il più importante, che non può essere ignorato a difesa delle prerogative del Parlamento: il parere del procuratore della Repubblica di Roma il quale per primo si è posto la questione se procedere nei confronti della dottoressa Bartolozzi per violazione dell'articolo 371-bis del codice penale ovvero per reato ministeriale. Si tratta quindi di una domanda che si trova già all'interno del fascicolo e rappresenta il primo aspetto formale posto alla base della nostra richiesta. Ulteriore aspetto formale, a suo giudizio, si trova nella memoria difensiva da cui si apprende nuovamente che la dottoressa Bartolozzi sarebbe indagata per 371-bis. Ricorda inoltre che dalla lettura degli atti si evince come la dottoressa Bartolozzi abbia reso delle dichiarazioni davanti al Tribunale dei ministri, delle sommarie informazioni che rappresentano il corpo del reato, vale a dire le false dichiarazioni al pubblico ministero.

Per quanto sopra ribadisce che nel fascicolo trasmesso alla Giunta già si trova il corpo del reato contestato alla dottoressa Bartolozzi e, quindi, dire che la dottoressa Bartolozzi si trovi nella stessa posizione del dottor Birritteri o di Caravelli o di tutte le altre parti interessate non appare condivisibile a fronte di elementi oggettivi quali: le false dichiarazioni e le sommarie informazioni riportate nel fascicolo, il parere del pubblico ministero e la memoria difensiva. Tutta una serie di elementi che devono far ritenere alla Giunta come sia necessario un approfondimento per capire se effettivamente la dottoressa Bartolozzi non c'entri niente in tutta questa vicenda, e quindi debba essere indagata e affrontare un processo ordinario, ovvero ci si trovi di fronte a un caso di connessione e quindi la sua posizione debba essere attratta nella competenza della Camera così come la sentenza n. 87 del 2012 ha chiaramente espresso.

In conclusione riconosce che gli elementi oggettivi documentali ricordati dimostrano come la posizione della dottoressa Bartolozzi rappresenti assolutamente un unicum in tutta questa vicenda e come tale non può essere paragonata a quella di altri soggetti coinvolti nel procedimento.

Enrica ALIFANO (M5S) in replica a quanto ha detto dal collega Iaia, domanda se il caso citato dalla sentenza n. 87 del 2012 si attagli perfettamente a quello che invece è oggi oggetto di discussione.

Richiamando esclusivamente quanto emerso da notizie giornalistiche, afferma che ad oggi si è a conoscenza di una semplice iscrizione al registro degli indagati e che l'azione penale non è stata ancora esercitata. A suo avviso tale circostanza rappresenta un punto fondamentale poiché tale procedimento si potrebbe innanzitutto chiudere con l'archiviazione; in secondo luogo sottolinea come attualmente non è chiaro se siano in corso delle indagini oppure no dato che la fonte principale da cui poter apprendere eventuali sviluppi rimane la stampa essendo indagini coperte da segreto istruttorio. Pertanto ribadisce la richiesta circa l'esistenza di una norma regolamentare che legittimi la Giunta ad avanzare una richiesta di informa-

zioni, dato che il collega Iaia ha citato solamente una sentenza, in un caso in cui dovrebbe essere violato di fatto il segreto istruttorio chiedendo all'autorità giudiziaria di riferire in merito a delle indagini in corso.

Concorda infine con quanto affermato dal collega Lacarra e cioè che, qualora la dottoressa Bartolozzi fosse rinviata a giudizio, quella potrebbe essere la sede per avanzare, tramite i propri avvocati, una richiesta di questo genere.

Devis DORI, *presidente*, ringrazia i colleghi per tutti gli interventi svolti attraverso un confronto ampio, corretto e approfondito. In vista dell'ufficio di presidenza prende atto della richiesta avanzata dal collega Iaia e ribadita anche da successivi interventi dei membri di maggioranza. Ricorda che la sede per assumere questo tipo di decisione rimane la Giunta nel suo *plenum* ma che non si può comunque procedere al voto in questo momento trattandosi di una seduta convocata con collegamento da remoto. Quindi nel prossimo ufficio di presidenza proporrà già per la giornata di domani, 18 settembre 2025, una convocazione per procedere sia con una nuova seduta di discussione.

Non essendovi altri interventi, ricorda che, nella riunione dell'ufficio di presidenza del 3 settembre e nella seduta della Giunta del 10 settembre, si era convenuto di fissare una nuova seduta per un confronto di carattere generale immediatamente dopo l'illustrazione delle note difensive dei Ministri e del Sottosegretario, da svolgere prima della seduta dedicata alla proposta del relatore.

Anche alla luce delle questioni poste nella seduta odierna rileva quindi che il seguito dell'esame avrà luogo domani alle ore 9 presso la Giunta plenaria, cui seguirà una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 17.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 17.50 alle 18.